

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento (UE) 2019/1111.

Informazioni generali

REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 DEL CONSIGLIO, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), che abroga il regolamento (CE) n. 2201/2003.

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca.

Le sentenze emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare. Le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese ed esecutive in un determinato Stato membro sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

Per tutte le decisioni è abolito l'exequatur, una procedura intermedia necessaria per ottenere l'esecuzione transfrontaliera. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro, la parte che richiede l'esecuzione deve fornire all'autorità competente in materia di esecuzione: a) una copia della decisione e b) il certificato corrispondente.

Il regolamento prevede nove moduli standard.

Il regolamento facilita inoltre la circolazione tra gli Stati membri degli atti pubblici e degli accordi in materia di separazione personale e divorzio o in materia di responsabilità genitoriale.

Il meccanismo per il ritorno immediato in caso di sottrazione di minori si basa in larga misura sul meccanismo di ritorno previsto dalla convenzione dell'Aia del 1980, che il regolamento integra. Garantisce inoltre una maggiore rapidità della procedura di ritorno dei minori (con un termine massimo di 6 settimane per il giudizio di primo grado e 6 settimane per ogni grado di impugnazione). L'autorità centrale dovrà inoltre trattare la domanda in modo efficiente (termine di 5 giorni per confermare l'avvenuto ricevimento della domanda).

Il regolamento offre inoltre ai minori la possibilità di esprimere il loro parere nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e nei casi di sottrazione internazionale di minori.

Il regolamento promuove una migliore cooperazione tra le autorità centrali, che sono il punto di contatto diretto per i genitori. Ciascuno Stato membro deve designare una o più autorità centrali incaricate di fornire assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale.

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione del regolamento e uno strumento di facile impiego per compilare i **moduli**.

La guida pratica per l'applicazione del regolamento Bruxelles II ter è disponibile su questa pagina: [pubblicazioni della RGE](#)

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Ultimo aggiornamento: 01/03/2023

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Belgio

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

- Articolo 2, secondo comma 2, punto 2, lettera b): i notai.

- Articolo 2, secondo comma 2, punto 3: nessuna comunicazione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

- Articolo 36, primo comma: il tribunale della famiglia, il tribunale dei minori, il giudice di pace, la Corte d'appello.

- Articolo 66: i notai.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

- Articolo 37, primo comma: il tribunale della famiglia, il tribunale dei minori, il giudice di pace, la Corte d'appello.

- Articolo 48, primo comma: il tribunale della famiglia e la Corte d'appello.

- Articolo 49: il tribunale della famiglia e la Corte d'appello.

- Articolo 66, terzo comma // articolo 37, primo comma: i notai.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

- Articolo 30, terzo comma: il tribunale della famiglia.

- Articolo 40, primo comma: il tribunale della famiglia.

- Articolo 58, primo comma: il tribunale della famiglia.

- Articolo 61, secondo comma: il tribunale della famiglia e la Corte d'appello.

- Articolo 62: la Corte d'appello e la Corte di cassazione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Gli ufficiali giudiziari.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Articolo 61: ricorso in appello e ricorso in opposizione

Articolo 62: ricorso in appello e ricorso per cassazione

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

SPF Justice Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux (SPF Giustizia, Direzione generale della legislazione e delle libertà e dei diritti fondamentali)

Service de coopération internationale civile (Servizio di cooperazione internazionale civile)

Punto di contatto federale "Enlèvement international d'enfants" (Sottrazione internazionale di minore)

Indirizzo amministrativo: Boulevard de Waterloo 115

Città/comune: Bruxelles

Codice postale: 1000

Telefono: +32 (0)2 542 67 00 (24 ore su 24, 7 giorni su 7)

E-mail: [✉ rapt-parental@just.fgov.be](mailto:rapt-parental@just.fgov.be)

Sito web: [✉ https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact](https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact)

Lingue accettate: francese (fr), neerlandese (nl), tedesco (de), inglese (en)

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

L'inglese, oltre alle tre lingue nazionali, ossia il francese, il neerlandese e il tedesco.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

- Articolo 80, terzo comma: la lingua ufficiale del luogo dove è presentata la domanda (FR-NL-DE). Prima della presentazione, si consiglia di contattare l'Autorità centrale belga, al fine di sapere in quale lingua dovrà essere tradotta la domanda.

- Articolo 81, secondo comma 2, e articolo 82, secondo comma: la lingua ufficiale del luogo dove è trattata la domanda. (FR-NL-DE). Prima della presentazione, si consiglia di contattare l'Autorità centrale belga, al fine di sapere in quale lingua dovrà essere tradotta la domanda.

- Articolo 91, secondo comma: Sono accettate solo le lingue ufficiali. Prima della presentazione, si consiglia di contattare l'Autorità centrale belga, al fine di sapere in quale lingua dovrà essere tradotta la domanda.

Ultimo aggiornamento: 03/11/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Bulgaria

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

- Articolo 2, paragrafo 2, punto 2), lettera b) - Nell'ordinamento bulgaro non esistono atti autentici ai sensi del regolamento in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale in Bulgaria, motivo per cui non si menziona un'autorità;

- Articolo 2, paragrafo 2, punto 3) - Nell'ordinamento bulgaro non esistono accordi in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale in Bulgaria, motivo per cui non si menziona un'autorità;

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

- **Articolo 74, paragrafo 2** - Nell'ordinamento bulgaro non esistono autorità amministrative ai sensi del regolamento in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale in Bulgaria, motivo per cui non si menziona un'autorità;

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

- **Articolo 36, paragrafo 1** - Rilascio di certificati relativi alle decisioni

Allegato II — Il certificato relativo a una decisione in materia matrimoniale è rilasciato da un tribunale distrettuale (rayonen sad);

Allegato III — Il certificato relativo a una decisione in materia di responsabilità genitoriale è rilasciato da un tribunale distrettuale;

Allegato IV - Il certificato relativo a una decisione che ordina il ritorno di un minore da un altro Stato membro in applicazione della convenzione dell'Aja del 1980 è rilasciato dal tribunale della città di Sofia.

- **Articolo 66** - In Bulgaria non esistono atti autentici e accordi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 3, in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

- **Articolo 37** - Rettifica del certificato relativo a una decisione - L'organo giurisdizionale che ha rilasciato il certificato è competente;

Allegato II - Il certificato relativo a una decisione in materia matrimoniale è rettificato dal tribunale distrettuale (rayonen sad);

Allegato III — Il certificato relativo a una decisione in materia di responsabilità genitoriale è rettificato dal tribunale distrettuale;

Allegato IV - Il certificato relativo a una decisione che ordina il ritorno di un minore da un altro Stato membro in applicazione della convenzione dell'Aja del 1980 è rettificato dal tribunale della città di Sofia.

- **Articolo 48, paragrafo 1** - Rettifica e annullamento di un certificato per decisioni privilegiate

Il tribunale distrettuale è competente per la rettifica e l'annullamento di un certificato.

- **Articolo 49 — certificato attestante la sospensione o la limitazione della forza esecutiva** - Il tribunale circoscrizionale è competente;

- **Articolo 66, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 1** - Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

- **Articolo 30, paragrafo 3** – Il tribunale regionale (Okrazhen sad) è competente;

- **Articolo 52** — L'ufficiale giudiziario è competente;

- **Articolo 40, paragrafo 1** – Il tribunale regionale è competente;

- **Articolo 58, paragrafo 1** – Il tribunale regionale è competente;

- **Articolo 61, paragrafo 2** – La Corte d'appello (Apelativen sad) soggetta alla giurisdizione dell'organo giurisdizionale che ha ordinato il diniego di esecuzione è competente;

- **Articolo 62** – La Corte suprema di Cassazione (Varhoven kasatsionen sad) è competente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

- **Articolo 52** – L'ufficiale giudiziario è competente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

- **Articolo 61** - Procedura di contestazione o di ricorso contemplata dal codice di procedura civile (capitolo 20);

- **Articolo 62** – Procedura di ricorso per Cassazione contemplata dal codice di procedura civile (capitolo 22).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Ministero della Giustizia

- In materia di responsabilità genitoriale - **Direktsiya "Mezhdunarodna pravno satrudnitchestvo i evropeyski vaprosi"** (Direzione "Cooperazione giudiziaria internazionale e affari europei"), Sofia, 1 Slavyanska ul., recapiti ufficiali e a mezzo posta elettronica, tel. 0035929237396, 0035929237332, ✉ mpzdm@justice.government.bg

- In materia matrimoniale - **Direktsiya "Mezhdunarodna pravno satrudnitchestvo i evropeyski vaprosi"** (Direzione "Cooperazione giudiziaria internazionale e affari europei"), Sofia, 1 Slavyanska ul., recapiti ufficiali e a mezzo posta elettronica, tel. 0035929237415, 0035929237332, ✉ civil@justice.government.bg

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

La Bulgaria deve esprimere il suo accordo in tutti i casi di collocamento di minori che avvengono sul territorio nazionale.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Inglese e francese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

- L'**articolo 80, paragrafo 3**, esige documenti tradotti esclusivamente in lingua bulgara;

- L'**articolo 81, paragrafo 2**, esige documenti tradotti esclusivamente in lingua bulgara;

- L'**articolo 82, paragrafo 4**, esige documenti tradotti esclusivamente in lingua bulgara;

- L'**articolo 91, paragrafo 2**, esige documenti tradotti esclusivamente in lingua bulgara;

Ultimo aggiornamento: 10/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Cechia

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) – Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
Česká advokátní komora (ordine degli avvocati ceco)

Pobočka v Brně (sezione di Brno)

Nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Telefono: +420 513 030 111

Indirizzo di posta elettronica: ✉ brno@cak.cz

Indirizzo web: ✉ <https://www.cak.cz/en/>

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Articolo 36, paragrafo 1

Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato per una decisione

a) Tribunale distrettuale

b) Tribunale distrettuale

c) Tribunale municipale di Brno (*Městský soud v Brně*)

Articolo 66

Autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo

Non pertinente

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Articolo 37, paragrafo 1, e articolo 48, paragrafo 1

Autorità giurisdizionali competenti per la rettifica di un certificato

Articolo 37, paragrafo 1

- a) Tribunale distrettuale
- b) Tribunale distrettuale
- c) Tribunale municipale di Brno (*Městský soud v Brně*)

Articolo 48, paragrafo 1 - decisioni privilegiate

- a) Tribunale distrettuale - articolo 42, paragrafo 1, lettera a)
- b) Tribunale distrettuale - articolo 42, paragrafo 1, lettera b) - articolo 29, paragrafo 6

Articolo 49

Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività

- a) Tribunale distrettuale - articolo 42, paragrafo 1, lettera a)
- b) Tribunale distrettuale - articolo 42, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Articolo 30, paragrafo 3

Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento delle decisioni

Tribunale distrettuale

Articolo 40, paragrafo 2

Autorità giurisdizionali competenti in materia di diniego del riconoscimento di una decisione

Tribunale distrettuale

Articolo 58, paragrafo 1

Autorità giurisdizionali competenti in materia di diniego dell'esecuzione di una decisione

Tribunale distrettuale

Articolo 61, paragrafo 2

Autorità giurisdizionali davanti alle quali va contestata o impugnata una decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione

Tribunale distrettuale

Articolo 62

Autorità giurisdizionali davanti alle quali va contestata o impugnata una decisione pronunciata in applicazione dell'articolo 61, paragrafo 2

Tribunale distrettuale

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Tribunali distrettuali e/o ufficiali giudiziari.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Articolo 61

Contestazione o impugnazione di una decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi degli articoli 61 e 62

Appello (*odvolání*) a norma degli articoli 201 e seguenti della legge n. 99/1963 Rec. (codice di procedura civile), e successive modifiche

Articolo 62

Nuova contestazione o impugnazione di una decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi degli articoli 61 e 62

Ricorso per annullamento (*žaloba pro zmatečnost*) a norma degli articoli 229 e seguenti della legge n. 99/1963 Rec. (codice di procedura civile), e successive modifiche

Ricorso per cassazione (*dovolání*) a norma degli articoli 236 e seguenti della legge n. 99/1963 Rec. (codice di procedura civile), e successive modifiche

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza

nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ufficio per la protezione giuridica internazionale dell'infanzia)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Repubblica ceca

Telefono: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

Indirizzo di posta elettronica: [✉ podatelna@umpod.cz](mailto:podatelna@umpod.cz)

Indirizzo web: [✉ http://www.umpod.cz/](http://www.umpod.cz/)

Responsabili:

Zdeněk Kapitán, direttore

Markéta Kacherová Nováková, vicedirettrice

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Informazione non comunicata.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Ceco, slovacco, inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Articoli 80, 81 e 82

Ceco, slovacco

Articolo 91, paragrafo 2

Ceco, slovacco

Ultimo aggiornamento: 03/06/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Germania

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Non pertinente.

Ad oggi il diritto tedesco non prevede atti pubblici o accordi in materia di separazione legale e divorzio a norma dell'articolo 65, paragrafo 1 che producano effetti giuridici vincolanti in Germania, né atti pubblici o accordi in materia di responsabilità genitoriale a norma dell'articolo 65, paragrafo 2 che siano esecutivi in Germania. Non vi sono pertanto atti pubblici o accordi tedeschi da riconoscere o eseguire in un altro Stato membro a norma del regolamento. Ne consegue che non è necessario designare le autorità competenti per la redazione degli atti pubblici a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, lettera b) e per la registrazione degli accordi a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 3.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
Nessuna.

L'ordinamento giuridico tedesco non prevede attualmente alcun procedimento gratuito dinanzi a un'autorità amministrativa a norma dell'articolo 74, paragrafo 2.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Organo giurisdizionale competente per il rilascio del certificato relativo a una decisione (articolo 36, paragrafo 1):

il giudice che ha emesso la decisione.

Organi giurisdizionali o autorità competenti per il rilascio di un certificato relativo a un atto pubblico o a un accordo (articolo 66):
nessuno.

Ad oggi il diritto tedesco non prevede atti pubblici o accordi da riconoscere o eseguire in altri Stati membri a norma dell'articolo 65 del regolamento. Non è pertanto necessario rilasciare certificati a norma dell'articolo 66 o stabilire la competenza per il rilascio degli stessi.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

L'organo giurisdizionale competente per la rettifica (articolo 37, paragrafo 1, e articolo 48, paragrafo 1) di un certificato (articoli 36 e 48) relativo a una decisione: l'autorità giurisdizionale che ha rilasciato il certificato.

L'organo giurisdizionale competente per il rilascio di un certificato relativo alla mancata esecutività o alla limitazione dell'esecutività di una decisione certificata (articolo 49): il giudice che ha sospeso o limitato l'esecutività della decisione.

Organi giurisdizionali o autorità competenti per la rettifica (articolo 67, paragrafo 1) di un certificato (articolo 66) relativo a un atto pubblico o a un accordo:
nessuno. Ad oggi il diritto tedesco non prevede atti pubblici o accordi da riconoscere o eseguire in altri Stati membri a norma dell'articolo 65 del regolamento. Non è pertanto necessario rilasciare certificati a norma dell'articolo 66, rettificarli a norma dell'articolo 67 o stabilire la competenza per il rilascio o la rettifica degli stessi.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Il giudice competente per

il riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3)

diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 1)

il diniego dell'esecuzione (articolo 58, paragrafo 1) per i motivi di cui all'articolo 39 in combinato disposto con gli articoli 41 e 50, l'articolo 56, paragrafo 6, l'articolo 68, paragrafo 2, e l'articolo 68, paragrafo 3,

è

in primo grado: il tribunale della famiglia competente sul cui territorio si trova la residenza abituale della persona contro la quale il ricorso è diretto o del minore interessato dalla decisione al momento dell'avvio del procedimento; il tribunale della famiglia competente sul cui territorio si trova la residenza abituale della persona contro la quale il ricorso è diretto o del minore interessato dalla decisione al momento dell'avvio del procedimento;
qualora non vi sia competenza sulla base di quanto precede: il tribunale della famiglia competente per il territorio in cui si manifesta l'interesse alla decisione o in cui è nota la necessità di assistenza al momento dell'avvio del procedimento;
qualora non sussista ancora alcuna competenza sulla base di quanto precede: il giudice chiamato a pronunciarsi (Tribunale per la famiglia di Pankow) nel distretto del Kammergericht (Tribunale superiore del Land di Berlino).

La competenza a norma delle lettere a) e b) per l'intero distretto di un tribunale regionale superiore in ogni caso è centralizzata presso il tribunale della famiglia nel cui distretto ha sede il tribunale regionale superiore. La competenza di tale tribunale della famiglia si estende quindi all'intero distretto del tribunale regionale superiore. Inoltre i governi dei Länder hanno il potere di centralizzare la competenza presso un altro tribunale della famiglia nel distretto del tribunale regionale superiore o, in caso di pluralità di tribunali regionali superiori in uno stesso Land, di centralizzarla presso un unico tribunale della famiglia per i distretti di diversi o di tutti i tribunali regionali superiori. Resta da vedere l'uso che i governi dei Länder faranno di questo potere.

Per il diniego dell'esecuzione (articolo 58, paragrafo 1) sulla base dei motivi previsti dalla legge nazionale tedesca in materia di esecuzione e approvati a norma dell'articolo 57,

occorre operare una distinzione:

è possibile proporre dinanzi al tribunale della famiglia che ha emesso la decisione o alla corte d'appello competente (il tribunale regionale superiore nel cui distretto si trova il tribunale della famiglia che ha emesso la decisione impugnata) un ricorso immediato **a norma dell'articolo 87, comma 4, del FamFG (legge sul procedimento nelle cause in materia familiare e nelle questioni di volontaria giurisdizione)** avverso una decisione in un procedimento di esecuzione; per una decisione relativa all' **opposizione contro le modalità di esecuzione forzata da parte dell'ufficiale giudiziario a norma dell'articolo 766 del ZPO (codice di procedura civile)**, la competenza spetta al tribunale della famiglia competente per l'esecuzione forzata di tale provvedimento. Si vedano le informazioni relative all'articolo 103, paragrafo 1, lettera d);

per un'azione di opposizione all'esecuzione a norma dell'articolo 767 del ZPO (codice di procedura civile) nei provvedimenti di rimborso delle spese processuali (decisioni relative alle spese), la competenza spetta esclusivamente al giudice che si è pronunciato sulla domanda di diniego dell'esecuzione in primo grado o al giudice competente a pronunciarsi su tale domanda (cfr. sopra). Cfr. le informazioni di cui sopra.

È possibile proporre un ricorso (articolo 61, paragrafo 2) dinanzi al tribunale della famiglia la cui decisione è impugnata o presso il tribunale regionale superiore competente per il tribunale della famiglia. Per un ulteriore ricorso (articolo 62) la competenza spetta alla Corte federale di giustizia.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Occorre fare le seguenti distinzioni:

per l'esecuzione forzata di un provvedimento a norma del capo IV del regolamento (UE) 2019/1111 che riguardi la restituzione o il ritorno di persone o che disciplini le visite, si applicano le medesime norme sulla competenza di cui all'articolo 103, paragrafo 1, lettera c), per il riconoscimento di una decisione, il diniego del riconoscimento e il diniego dell'esecuzione per motivi di diritto dell'Unione;

per l'esecuzione forzata di un provvedimento a norma del capo IV del regolamento (UE) 2019/1111 che non riguardi la restituzione o il ritorno di persone o che non disciplini le visite (principalmente decisioni relative alle spese), la competenza è disciplinata dalle disposizioni generali sull'esecuzione dei titoli in materia civile e commerciale. Si vedano le informazioni disponibili all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/52/DE/how_to_enforce_a_court_decision?GERMANY&member=1.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Il ricorso di cui all'articolo 61 è il ricorso immediato. Un ulteriore ricorso ai sensi dell'articolo 62 è un ricorso per cassazione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

L'autorità centrale di cui all'articolo 76 è il Bundesamt für Justiz (Ufficio federale di giustizia).

Indirizzo postale:

Bundesamt für Justiz

Unità II 3

53094 Bonn.

L'Ufficio può essere contattato per telefono, fax o e-mail:

Telefono: +49 228 99 410-5212

Fax: +49 228 410-5401

Email: int.sorgerecht@bfj.bund.de.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Nessuna

La Germania non si è avvalsa della facoltà di cui all'articolo 82 di escludere talune categorie di prossimi congiunti dall'obbligo di ottenere il consenso per il collocamento transfrontaliero di minori in Germania.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Oltre al tedesco è accettato l'inglese per le comunicazioni all'autorità centrale.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Tedesco.

Ultimo aggiornamento: 02/08/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Estonia

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) – Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Il notaio è competente per redigere l'atto autentico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2 b) L'elenco dei notai è disponibile sul [sito web](#) della Camera dei notai.

La registrazione dell'accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3, spetta all'ufficio di stato civile delle autorità locali del capoluogo di provincia. L'elenco di tali autorità è disponibile [qui](#).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
Attualmente in Estonia non esiste un'autorità amministrativa di questo tipo. In Estonia i servizi di un notaio o di un ufficio di stato civile non sono disponibili a titolo gratuito.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

In Estonia il rilascio di un certificato per una decisione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, spetta al tribunale regionale.

I certificati per un atto autentico redatti da un notaio o un accordo stilato dall'ufficio di stato civile di cui all'articolo 66 possono essere rilasciati sia da un notaio, sia dall'ufficio di stato civile delle autorità locali del capoluogo di provincia. Figurano [qui](#) l'elenco dei notai [qui](#) l'elenco degli uffici di stato civile.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

In Estonia la rettifica dei certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48 paragrafo 1 nonché il rilascio del certificato di cui all'articolo 49 spettano al tribunale regionale.

La rettifica del certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, per un atto autentico redatto da un notaio spetta al notaio. L'elenco dei notai è disponibile [qui](#).

La rettifica del certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, per un atto autentico redatto da un ufficio di stato civile spetta alle autorità locali del capoluogo di provincia. L'elenco di tali autorità è disponibile [qui](#).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Le domande di cui all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 2 e all'articolo 58, paragrafo 1, sono presentate dinanzi al tribunale regionale. La domanda di cui all'articolo 61, paragrafo 2, è presentata dinanzi al tribunale circondariale e la domanda di cui all'articolo 62 è presentata dinanzi alla Corte suprema.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

In Estonia gli ufficiali giudiziari sono competenti per eseguire le decisioni. I creditori sceglie un ufficiale giudiziario della zona di residenza del debitore. In Estonia gli ufficiali giudiziari esercitano nei quattro distretti dei tribunali regionali: Harjumaa, Pärnumaa, Tartumaa e Virumaa.

L'elenco degli ufficiali giudiziari è disponibile sul [sito web](#) della camera degli ufficiali giudiziari e degli amministratori giudiziari (*Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda*).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

In Estonia la contestazione o l'impugnazione di cui all'articolo 61 è proposta davanti al tribunale circondariale e l'ulteriore contestazione o impugnazione di cui all'articolo 62 è proposta davanti alla Corte suprema.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, dell'articolo 79, lettere c), d) ed e), e dell'articolo 81, in Estonia l'autorità centrale è il ministero della Giustizia (*Justiitsministeerium*)

Servizio della cooperazione giudiziaria internazionale

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Indirizzo di posta elettronica: central.authority@just.ee,

Telefono: +372 620 8183, +372 620 8186, +372 620 8190.

Ai sensi dell'articolo 79, lettere a), b), f) e g), e degli articoli 80 e 82, in Estonia l'autorità centrale è:

L'organismo di previdenza sociale (*Sotsiaalkindlustusamet*)

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

Indirizzo di posta elettronica: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee,

Telefono: +372 612 1360, +372 531 8850, +372 5345 1792.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Sul territorio estone un minore non può essere collocato senza previo consenso presso un solo genitore.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

A norma dell'articolo 91, paragrafo 3, le autorità centrali estoni accettano le notifiche in estone o in inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, le lingue accettate per le traduzioni di domande e dei documenti aggiuntivi trasmessi in forza degli articoli 80, 81 e 82 sono l'estone e l'inglese.

Ultimo aggiornamento: 20/07/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Irlanda

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) – Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Nessuna autorità è stata specificamente autorizzata a tal fine dalla legislazione irlandese in quanto le pertinenti questioni in materia di diritto di famiglia sono trattate dalle autorità giurisdizionali irlandesi.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

The Legal Aid è l'autorità competente che concede il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2. Il recapito di The Legal Aid Board (LAB) è il seguente:

Quay Street, (Sede principale)

Cahiriveen,

Co. Kerry.

V23 RD36

Telefono: 066 947 1000

Numero LoCall: 0818 615 200

info@legalaiddboard.ie

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Le autorità giurisdizionali competenti sono le seguenti:

Rilascio di un certificato – articolo 36, paragrafo 1

- una decisione in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all'allegato II:

Circuit Court (tribunale circondariale) o High Court (Alta corte);

- una decisione in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all'allegato III:

District Court (tribunale distrettuale), tribunale circondariale o Alta corte;

- una decisione che ordina il ritorno di un minore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e, se del caso, i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5, che accompagnano la decisione utilizzando il modello di cui all'allegato IV:

Alta corte.

Rilascio di un certificato – articolo 66, paragrafo 1

- in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all'allegato VIII:

nessuna autorità giurisdizionale o autorità a norma del diritto irlandese è competente per il rilascio di un certificato per un atto pubblico o un accordo in materia matrimoniale di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a);

- atto pubblico o accordo in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all'allegato IX:

District Court (tribunale distrettuale), tribunale circondariale o Alta corte.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Rettifica di un certificato – articolo 37, paragrafo 1

L'autorità giurisdizionale che ha proceduto al rilascio del certificato conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, può rettificare tale certificato conformemente all'articolo 37, paragrafo 1:

tribunale distrettuale;

tribunale circondariale;

Alta corte.

Rettifica o revoca di un certificato – articolo 48, paragrafo 1

L'autorità giurisdizionale che ha rilasciato il certificato:

tribunale distrettuale;

tribunale circondariale;

Alta corte.

Certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività (di una decisione certificata in conformità dell'articolo 47) - articolo 49

L'autorità giurisdizionale che ha rilasciato il certificato:

tribunale distrettuale;

tribunale circondariale;

Alta corte.

Nessuna autorità giurisdizionale o autorità a norma del diritto irlandese è competente per il rilascio di un certificato per un atto pubblico o un accordo in materia matrimoniale di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a).

L'organo giurisdizionale che ha rilasciato il certificato relativo a un atto pubblico o a un accordo in materia di responsabilità genitoriale di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), ha la facoltà di rettificare il certificato ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1:

tribunale distrettuale;

tribunale circondariale;

Alta corte.

Articolo 66, paragrafo 3 in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1:

tribunale distrettuale;

tribunale circondariale;

Alta corte.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Articolo 30, paragrafo 3 - Istanza di decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento: l'istanza di cui all'articolo 30, paragrafo 3, deve essere proposta dinanzi ai seguenti giudici o autorità competenti:

in Irlanda: **Alta corte.**

Articolo 52: Esecuzione: l'istanza di cui all'articolo 52 deve essere proposta dinanzi ai seguenti giudici o autorità competenti:

in Irlanda: **Alta corte.**

Articolo 40, paragrafo 1: diniego del riconoscimento: l'istanza di cui all'articolo 40, paragrafo 1, deve essere proposta dinanzi ai seguenti giudici o autorità competenti:

in Irlanda: **Alta corte.**

Articolo 58, paragrafo 1: rifiuto dell'esecuzione: l'istanza di cui all'articolo 58, paragrafo 1, deve essere proposta dinanzi ai seguenti giudici o autorità competenti:

in Irlanda: **Alta corte.**

Articolo 61, paragrafo 2: contestazione o impugnazione: rifiuto dell'esecuzione;

Corte d'appello (Court of Appeal)

Articolo 62: possibilità di impugnazione dinanzi alla (Supreme Court) Corte suprema in casi limitati - La decisione deve riguardare una questione di interesse pubblico generale oppure l'impugnazione deve essere giustificata nell'interesse della giustizia:

- in Irlanda: **Corte suprema**

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

In Irlanda: **Alta corte**

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Un'impugnazione in primo grado può essere proposta all'Alta corte.

In Irlanda un'impugnazione per motivi di diritto può essere proposta alla Corte d'appello (si noti tuttavia che, in conformità delle disposizioni della Costituzione irlandese, la Corte suprema è competente per decidere delle impugnazioni avverso le decisioni dell'Alta corte qualora ritenga che sussistano circostanze eccezionali che giustificano l'impugnazione diretta dinanzi alla Corte suprema. La Corte suprema è altresì competente per decidere delle impugnazioni avverso le decisioni della Corte d'appello qualora reputi che ricorrano determinate condizioni previste dalla Costituzione).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Central Authority for International Child Abduction (Autorità centrale competente per i casi di sottrazione internazionale di minori)

Department of Justice

51 St. Stephen's Green

Dublin 2

Irlanda

Telefono: + 353 1 859-2232

Fax: + 353 1 479-0201

Indirizzo di posta elettronica: [✉ internationalchildabduction@justice.ie](mailto:internationalchildabduction@justice.ie)

Sito internet: [✉ https://www.justice.ie](https://www.justice.ie)

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Non pertinente. L'Irlanda non si è avvalsa dell'opzione di cui all'articolo 82 di escludere talune categorie di prossimi congiunti dal requisito per ottenere il consenso al collocamento transfrontaliero del minore in Irlanda.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Inglese; irlandese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Inglese; irlandese.

Ultimo aggiornamento: 31/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Grecia

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2), lettera b): tutte le autorità amministrative e i centri d'informazione dei cittadini (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Sono altresì interessati gli avvocati e i notai, conformemente alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle loro funzioni.

Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3): il tribunale di primo grado con giudice monocratico competente o il notaio

Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2), lettera b): -

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

In Grecia le autorità amministrative non intervengono nell'iter di concessione del patrocinio gratuito a spese dello Stato. Le autorità competenti sono gli organi giurisdizionali competenti per territorio e materia.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione o l'autorità (notaio) che ha rilasciato l'atto è competente per il rilascio dei certificati.

Ai fini dell'articolo 66 l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione o l'autorità (notaio) che ha rilasciato l'atto è competente per il rilascio dei certificati.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

L'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione è competente per la rettifica e l'annullamento dei certificati.

L'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione è competente per il rilascio di un certificato indicante la sospensione o la limitazione della forza esecutiva di una decisione certificata.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

L'organo giurisdizionale competente per il riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3), per il diniego di riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e per il diniego di esecuzione (articolo 58, paragrafo 1) è il tribunale di primo grado a giudice monocratico (Μονομελές Πρωτοδικείο) del luogo di residenza della persona nei confronti della quale è richiesta l'esecuzione. Se non è accertata la residenza della suddetta persona, si prende in considerazione la regione del suo luogo di residenza e, se del caso, è competente il tribunale di primo grado a giudice monocratico di Atene.

In caso di contestazione o di ricorso — articolo 61, paragrafo 2, è competente la Corte d'appello (Εφετείο).

In caso di nuova contestazione o di nuovo ricorso — articolo 62, è competente la Corte di Cassazione (Άρειος Πάγος).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

L'autorità competente in materia di esecuzione è l'ufficiale giudiziario.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

La corte d'appello tratta l'impugnazione o il ricorso (in appello) a norma dell'articolo 61, mentre la Corte di Cassazione tratta la nuova impugnazione o il nuovo ricorso (per Cassazione) a norma dell'articolo 62.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Conformemente all'articolo 76 l'autorità centrale è il dipartimento di diritto internazionale privato della Giustizia.

Capo della direzione "Questioni giuridiche speciali":

Sig. **Vasilios Sarigiannidis**

Capo del dipartimento di diritto internazionale privato:

Sig.ra **Xanthipi Pappa**

Mesogeion 96, 11527 Atene

Telefono: +30 213 130 7312, +30 213 130 7480

Indirizzi di posta elettronica: vsarianni@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

La Grecia non ha deciso che l'approvazione di cui al paragrafo 1 non era richiesta per un collocamento diverso dal collocamento sotto la responsabilità del genitore.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Greco, inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Articolo 80, paragrafo 3 Greco

Articolo 81, paragrafo 2 Greco

Articolo 82, paragrafo 4 Greco

Articolo 91, paragrafo 2

Ultimo aggiornamento: 17/07/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Spagna

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) – Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Nelle materie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), sono competenti i giudici e i magistrati.

Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sono competenti anche i notai, sempre e quando non siano coinvolti minori nel procedimento. Anche i Letrados de la Administración de Justicia sono competenti per approvare i divorzi consensuali.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Sono autorità competenti l'Ordine degli avvocati come previsto nella direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

L'autorità amministrativa che conferisce il diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato è la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (Commissione per il patrocinio gratuito a spese dello stato) della provincia corrispondente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

In relazione al certificato di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), sono autorità competenti i Letrados de la Administración de Justicia.

In relazione al certificato di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), sono autorità competenti i Letrados de la Administración de Justicia e i giudici nonché le autorità competenti per il rilascio del certificato per un atto pubblico o un accordo cui fa riferimento l'articolo 66.

Infine, sono autorità competenti in relazione al certificato di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), i Letrados de la Administración de Justicia e i notai e in relazione all'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), i Letrados de la Administración de Justicia.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

La competenza a rettificare un certificato per causa di errore materiale o per precisare l'assenza o la limitazione di una risoluzione certificata, spetta unicamente all'organismo che ha rilasciato il certificato originale.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Organi competenti per il riconoscimento o il diniego di riconoscimento di una decisione nonché per il diniego dell'esecuzione (articolo 30, paragrafo 3, articolo 40, paragrafo 2, e articolo 58, paragrafo 1): il giudice di primo grado competente territorialmente.

Organi competenti per la contestazione e l'impugnazione nonché per un'ulteriore contestazione o impugnazione (articolo 58, paragrafo 1, articolo 61, paragrafo 1, e articolo 62): l'Audiencia Provincial territorialmente competente per l'impugnazione dei dinieghi in applicazione e alle condizioni contemplate all'articolo 62, la Corte suprema mediante un ricorso per cassazione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Il giudice di primo grado o i giudici di primo grado e istruzione competenti territorialmente oppure il giudice della famiglia o della violenza contro le donne, ove opportuno.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Le decisioni relative alla domanda di diniego di esecuzione possono essere oggetto di appello dinanzi all'organo che le ha pronunciate e sono trattate dall'Audiencia Provincial competente territorialmente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Ministerio de Justicia

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Área de Sustracción Internacional de Menores

C/ San Bernardo N° 62

28071 MADRID

Spagna

La notifica è effettuata per mezzi elettronici mediante il seguente indirizzo di posta elettronica:

[✉ sustraccionmenores@mjusticia.es](mailto:sustraccionmenores@mjusticia.es)

Tutte le informazioni relative al procedimento per sottrazione internazionale di minore figurano nella pagina web del ministero della Giustizia al seguente indirizzo: <https://www.mjusticia.gob.es>

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Inglese e spagnolo.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Spagnolo.

Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Francia

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

I notai sono le autorità autorizzate a redigere un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b):

I notai e i cancellieri sono le autorità autorizzate a registrare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Ufficio per il patrocinio gratuito a spese dello Stato del luogo ove ha il domicilio il richiedente, oppure ufficio del luogo in cui ha sede l'organo giurisdizionale che tratterà la causa.

In deroga alla regola dell'ufficio unico, i seguenti organismi possiedono un ufficio proprio:

la Cour de cassation (Corte di cassazione);

le Conseil d'État (Consiglio di Stato);

la Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale del diritto all'asilo).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Rilascio dei certificati relativi alle decisioni conformemente all'articolo 36 in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di ordini di ritorno del minore:

- il direttore della cancelleria dell'organo giurisdizionale che pronunciato la decisione o omologato la convenzione.

Rilascio dei certificati relativi alle decisioni conformemente all'articolo 66:

- il presidente del tribunale giudiziario (per delega il giudice).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Organi giurisdizionali competenti per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1: il direttore della cancelleria o dell'organo giurisdizionale che ha rilasciato il certificato.

Organi giurisdizionali competenti per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 48, paragrafo 1: l'autorità che ha rilasciato il certificato.

autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi l'assenza o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49: l'autorità che ha rilasciato il certificato.

Tribunali e autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1: il presidente del tribunale (per delega il giudice).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Organo giurisdizionale competente in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3): il presidente del tribunale o il suo delegato.

Organo giurisdizionale competente in materia di diniego di riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2): il presidente del tribunale o il suo delegato.

Organo giurisdizionale competente in materia di diniego di esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62: il presidente del tribunale o il suo delegato.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Il presidente del tribunale o il suo delegato.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

In Francia il ricorso si effettua dinanzi alla Corte d'appello.

Se non viene emesso dal giudice, il diniego di rilascio del certificato relativo alle decisioni francesi non può essere deferito al presidente del tribunale, il quale decide in ultimo grado in merito alla domanda, dopo aver udito o interpellato il richiedente e l'autorità richiesta: articolo 509, settimo comma, del codice di procedura civile.

In caso di nuova contestazione (articolo 62), il ricorso si deposita in Corte di cassazione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Per tutto il regolamento, fatta eccezione per i collocamenti transfrontalieri:

Ministero della Giustizia

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Direzione dei procedimenti civili e del sigillo)

Département de l'entraide, du droit international privé et européen (Dipartimento della cooperazione, del diritto internazionale privato ed europeo)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-mail: [✉ entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr](mailto:entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr)

Telefono: +33 (0)1.44.77.61.05

Per i collocamenti transfrontalieri:

Ministero della Giustizia

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Direzione della tutela giudiziaria dei minori)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (Ufficio dei procedimenti giudiziari e della legislazione)

Indirizzo postale: 13, place Vendôme – 75042 Paris Cedex 01

Sede: Le Millénaire 35 rue de la gare – 75019 Paris

Telefono: +33 (01) 70 22 89 84

o +33 (01) 70 22 75 82

E-mail: [✉ saei.dpj@justice.gouv.fr](mailto:saei.dpj@justice.gouv.fr)

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Nessun'altra categoria di parenti e familiari oltre ai genitori.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Francese e inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Francese e inglese.

Ultimo aggiornamento: 29/08/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Croazia

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) – Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Articolo 103, lettera a), prima parte

Il sistema giuridico croato non riconosce il rilascio dei suddetti atti pubblici o accordi.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Articolo 103, lettera a), seconda parte:

Le autorità amministrative delle contee e della città di Zagabria sono competenti per concedere il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Articolo 36, paragrafo 1

Le autorità giurisdizionali competenti per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, sono i tribunali circoscrizionali (*općinski sudovi; sing. općinski sud*) che hanno emesso la decisione cui il certificato si riferisce.

Articolo 66

Il sistema giuridico croato non riconosce il rilascio dei suddetti atti pubblici o accordi.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Le autorità giurisdizionali competenti per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, le autorità giurisdizionali e le autorità competenti per il rilascio dei certificati comprovanti la non esecutività o la limitazione dell'esecutività di cui all'articolo 49 sono i tribunali circoscrizionali che hanno emesso la decisione cui il certificato si riferisce.

La disposizione riguardante le notificazioni concernenti le autorità competenti per la rettifica di atti pubblici o accordi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1111, **non è applicabile** poiché in Croazia, o non esistono atti pubblici o accordi o il sistema giuridico croato non riconosce il rilascio di atti pubblici o accordi (cfr. la notificazione riguardante l'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e paragrafo 2, punto 3).

Di conseguenza non vi sono autorità competenti per la rettifica di atti pubblici o accordi a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Articolo 30, paragrafo 3

In Croazia la competenza per materia per il riconoscimento di decisioni di autorità giurisdizionali straniere è devoluta ai tribunali circoscrizionali (articolo 18 della legge sulle autorità giurisdizionali, *Narodne Novine* (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) nn. 28/13, 33/15, 82/15 e 67/18).

Articolo 40, paragrafo 2

L'autorità giurisdizionale con competenza territoriale per riconoscere ed eseguire le decisioni di autorità giurisdizionali straniere è l'autorità giurisdizionale sul cui territorio ha domicilio la parte nei cui confronti si chiedono il riconoscimento e l'esecuzione, oppure l'autorità giurisdizionale sul cui territorio l'esecuzione deve aver luogo. Qualora la parte nei cui confronti si chiedono il riconoscimento e l'esecuzione non abbia domicilio in Croazia e qualora l'esecuzione non debba aver luogo in Croazia, è possibile presentare un'istanza dinanzi a una delle autorità giurisdizionali con competenza per materia in Croazia.

Le parti possono presentare ricorso avverso una decisione relativa al riconoscimento e all'esecuzione della decisione di un'autorità giurisdizionale straniera entro 15 giorni dalla data della notificazione o comunicazione della decisione.

Qualora non sia stata adottata alcuna decisione definitiva sul riconoscimento della decisione di un'autorità giurisdizionale straniera, qualunque autorità giurisdizionale può decidere in merito al riconoscimento di tale decisione in via preliminare nell'ambito di un procedimento, ma soltanto agli effetti di quel procedimento.

Articolo 58, paragrafo 1

In Croazia la competenza per materia per il diniego del riconoscimento delle decisioni di autorità giurisdizionali straniere è devoluta al tribunale circoscrizionale (articolo 18 della legge sulle autorità giurisdizionali, NN 28/13, 33/15, 82/15 e 67/18).

Articolo 61, paragrafo 2

I tribunali di comitato (*županijski sudovi*; *sing. županijski sud*) decidono sulle impugnazioni contro tutte le decisioni dei tribunali municipali nelle cause civili.

Articolo 62

È possibile presentare ricorso avverso la decisione di un tribunale di comitato in forma di riesame straordinario con l'autorizzazione della Corte suprema (*Vrhovni sud*), se il ricorso riguarda una questione sostanziale o procedurale di particolare importanza.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

In Croazia la competenza per materia per l'esecuzione delle decisioni di autorità giurisdizionali straniere è devoluta ai tribunali circoscrizionali (articolo 18 della legge sulle autorità giurisdizionali, NN 28/13, 33/15, 82/15 e 67/18).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

I mezzi di ricorso avverso una decisione riguardante una richiesta di diniego di esecuzione consistono in un ricorso dinanzi al tribunale di comitato (sono competenti in materia i tribunali di comitato di Pola, Spalato e Zagabria).

Un ricorso straordinario è possibile sotto forma di riesame straordinario.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

L'autorità centrale incaricata di assistere la Croazia nell'applicazione del regolamento è il ministero del Lavoro, del sistema pensionistico, della famiglia e delle politiche sociali.

Il recapito dell'autorità centrale è il seguente:

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagabria, Croazia

Email: pisarnica@mrosp.hr

Telefono: + 385 1 5557 015, + 385 1 5557 363

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

In conformità dell'articolo 82, il consenso della Croazia non è richiesto per il collocamento del minore presso i genitori o i prossimi congiunti. Ai fini dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1111 si considerano prossimi congiunti nonni e nonne, zii e zie, fratelli e sorelle germani o unilaterali e i figli di fratelli e sorelle germani o unilaterali.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Il ministero del Lavoro, del sistema pensionistico, della famiglia e delle politiche sociali, in qualità di autorità centrale croata, accetta notificazioni in croato e in inglese per le comunicazioni con le autorità centrali di altri Stati membri.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

La richiesta ed eventuali documenti supplementari devono essere accompagnati da una traduzione in croato, in quanto lingua ufficiale dello Stato membro richiesto.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Italia

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) – Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

a) Le autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2), lettera b) e punto 3)

- Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a istituire un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b): **notaio, ufficiale dello stato civile, autorità giudiziaria;**

- Autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3): **ufficiale dello stato civile, autorità giudiziaria (Tribunale, Corte di Appello e Procura della Repubblica).**

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

a) Le autorità di cui all'articolo 74, paragrafo 2;

- Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2: **nessuna;**

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

le autorità giurisdizionali e le autorità competenti a rilasciare i certificati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 66, nonché le autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 1, all'articolo 49, e all'articolo 66, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1;

- Autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare i certificati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 66: **Tribunale, Corte di Appello, Procura della Repubblica, ufficiale di stato civile;**

- Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e tribunali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la mancanza o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49: **Tribunale, Corte di Appello, Procura della Repubblica, ufficiale di stato civile;**

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

- **Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'art. 37, paragrafo 1, e all'art. 48 paragrafo 1:** Tribunale, Corte di Appello, Procura della Repubblica e ufficiale di stato civile;

- **Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'art. 49:** Tribunale, Corte di Appello;

- **Autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'art. 67 paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'art. 66, paragrafo 1:** Tribunale, Corte di Appello, Procura della Repubblica e ufficiale di stato civile.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

c) le autorità giurisdizionali di cui all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 52, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 62 nonché le autorità giurisdizionali di cui all'articolo 61, paragrafo 2;

- autorità giurisdizionali di cui all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 52, all'articolo 40, paragrafo 1 e all'articolo 58, paragrafo 1: **Tribunale;**
- le autorità e le autorità giurisdizionali di cui all'articolo 61, paragrafo 2: **Corte di Appello**
- Autorità giurisdizionali di cui all'articolo 62: **Corte di Cassazione;**

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

d) le autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52:

Tribunale

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

e) i mezzi d'impugnazione di cui agli articoli 61 e 62:

con riferimento all'articolo 61, atto di citazione dinanzi alla Corte d'Appello competente territorialmente; con riferimento all'articolo 62 ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione;

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

f) denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate a norma dell'articolo 76:

Autorità Centrale per l'intero territorio nazionale è il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefono: +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Fax: +39 06 68808085

Posta elettronica: ✉ autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

P.e.c.: ✉ prot.dgmc@giustiziact.it

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

In Italia non ci sono categorie di parenti, diversi dai genitori, presso i quali il collocamento di minori non deve essere autorizzato

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

h) le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all'articolo 91, paragrafo 3:

italiano, inglese e francese;

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

i) le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 80, paragrafo 3, all'articolo 81, paragrafo 2, all'articolo 82, paragrafo 4, e all'articolo 91, paragrafo 2:

nessuna comunicazione.

Ultimo aggiornamento: 01/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Cipro

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) – Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Tribunali della famiglia (unicamente per le decisioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Articolo 37, paragrafo 1, articolo 48, paragrafo 1, e articolo 49, articolo 66, paragrafo 1, di cui all'articolo 67, paragrafo 1

In tutti i casi sono competenti i tribunali della famiglia di ciascuna delle provincie seguenti.

Tribunale della famiglia di Nicosia (*Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας*)

Telefono: +357 22865601

Fax: +357 22302068

Tribunale della famiglia di Limassol (*Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού*)

Telefono: +357 25806185

Fax: +357 25305054

Tribunale della famiglia di Larnaca/Famagosta (*Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου*)

Telefono: +357 24802754

Fax: +357 24802800

Tribunale della famiglia di Paphos (*Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου*)

Telefono: +357 26802626

Fax: +357 26306395

Indirizzo di posta elettronica: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

I tribunali della famiglia per il riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3), il diniego di riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e il diniego di esecuzione.

La corte d'appello della famiglia (*Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο*), per un'impugnazione o un ricorso di cui all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 61, paragrafo 2.

L'ordinamento cipriota non contempla altri impugnazioni o ricorsi ai sensi dell'articolo 62 (non esiste il terzo grado di giudizio).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Tribunale della famiglia.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Il ricorso avverso una decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione, di cui agli articoli 61 e 62, è un ricorso dinanzi alla corte d'appello della famiglia.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico (*Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως*)

Unità per la cooperazione giudiziaria internazionale (*Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας*)

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

CIPRO

Telefono: +357 22805951-950

Fax: +357 22518356

Indirizzo di posta elettronica: [✉ registry@mjpo.gov.cy](mailto:registry@mjpo.gov.cy)

Punti di contatto:

Yioulika Hadjiproddromou

Responsabile degli affari giuridici

Telefono: +357 22805943

Fax: +357 22518328

Indirizzo di posta elettronica: [✉ yhadjiproddromou@mjpo.gov.cy](mailto:yhadjiproddromou@mjpo.gov.cy)

Troodia Dionysiou

Amministratore

Telefono: +357 22805932

Fax: +357 22518328

Indirizzo di posta elettronica: [✉ tdionysiou@mjpo.gov.cy](mailto:tdionysiou@mjpo.gov.cy)

Konstantina Sophocleous

Amministratore

Telefono: +357 22805973

Fax: +357 22518328

Indirizzo di posta elettronica: [✉ csophocleous@mjpo.gov.cy](mailto:csophocleous@mjpo.gov.cy)

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

In caso di allontanamento di un minore dalla sfera familiare, i servizi sociali esaminano l'ambiente familiare (quali nonni, zii/zie) in vista di un eventuale collocamento del minore. Se si ritiene che nessun membro della famiglia sia idoneo a tal fine, si prende in considerazione anche l'ambiente sociale allargato. In assenza di persone idonee nell'ambiente familiare o sociale, i servizi sociali precederanno a collocare il minore presso una famiglia affidataria o un istituto riconosciuto per la tutela dell'infanzia.

Nel caso di parenti prossimi (come i nonni) le procedure di autorizzazione e di collocamento dei minori sono semplificate.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Inglese e greco.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Greco e inglese.

Ultimo aggiornamento: 05/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Lettonia

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Nelle circostanze di cui all'articolo 325 della legge notarile (Notariāta likums), un notaio (zvērināts notārs) è competente a sciogliere un matrimonio e rilasciare un certificato di divorzio.

La legge notarile e la sua traduzione in inglese sono disponibili all'indirizzo — [legge sul notariato \(likumi.lv\)](#)

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) — Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2 Autorità amministrativa preposta al patrocinio a spese dello Stato (Juridiskās palīdzības administrācija).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) — Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Un certificato per una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento è rilasciato dall'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione in questione.

Un certificato per una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento è rilasciato dall'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione in questione. Se la decisione è stata resa da un tribunale della famiglia (*bāriņtiesa*) conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) o e), il certificato corrispondente, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è rilasciato dal tribunale della famiglia che ha reso la decisione in questione.

Un certificato per una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento è rilasciato dal tribunale distrettuale di Vidzeme, città di Riga

Un certificato per un atto pubblico in materia matrimoniale di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), del regolamento è rilasciato da un notaio.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) — Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

L'autorità giurisdizionale che può rettificare un certificato a norma dell'articolo 37 del regolamento è l'autorità giurisdizionale che ha reso la decisione di rettifica.

L'autorità giurisdizionale che ha la facoltà di rettificare o revocare un certificato a norma dell'articolo 48 del regolamento è l'autorità giurisdizionale che ha reso la decisione di rettifica o revoca.

L'autorità giurisdizionale competente al rilascio di un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività a norma dell'articolo 49 del regolamento è l'autorità giurisdizionale che ha reso la decisione di rilascio.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) — Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

L'autorità giurisdizionale di cui all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento è il tribunale distrettuale (cittadino) (*rajona (pilsētas) tiesa*) è quella territorialmente competente per il luogo di esecuzione della decisione o il luogo di residenza dichiarato del convenuto oppure - in assenza di questi - il luogo di residenza o la sede legale del convenuto.

La decisione del giudice di primo grado in materia di riconoscimento di una decisione di un giudice straniero può essere impugnata presentando ricorso complementare (*blakus sūdzība*). Detto ricorso complementare deve essere presentato dinanzi al giudice che ha pronunciato la decisione in questione e rivolto al giudice d'appello competente, mentre la decisione del giudice d'appello sul ricorso complementare può essere impugnata dinanzi la Corte suprema (*Augstākā tiesa*) con una censura subordinata.

La decisione del giudice di primo grado che nega il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione di un giudice straniero può essere impugnata presentando un ricorso complementare. Detto ricorso complementare deve essere presentato dinanzi al giudice che ha pronunciato la decisione in questione e rivolto al giudice d'appello competente (articolo 61 del regolamento).

La decisione di un'autorità giurisdizionale regionale (*apgabaltiesa*) che riconosca il provvedimento di un'autorità giurisdizionale straniera può essere contestata soltanto con censura subordinata alla Corte suprema (articolo 62 del regolamento).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) — Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Ufficiali giudiziari (zvērināti tiesu izpildītāji).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) — Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Ai fini dell'articolo 61 del regolamento, l'autorità giurisdizionale competente è la corte d'appello pertinente. Una censura subordinata deve essere presentata all'autorità giurisdizionale che ha reso la decisione in questione ma deve essere rivolta alla corte d'appello pertinente.

La decisione di un'autorità giurisdizionale regionale che riconosca la decisione di un'autorità giurisdizionale straniera può essere contestata soltanto mediante censura subordinata alla Corte suprema (articolo 62 del regolamento). La censura subordinata deve essere presentata all'autorità giurisdizionale regionale che ha reso la decisione principale, ma deve essere rivolta alla corte d'appello competente per gli elementi di diritto.

Nel caso di entrambi gli articoli 61 e 62 del regolamento, è possibile presentare una censura subordinata entro 10 giorni dalla data in cui la decisione è stata pronunciata. Una parte in un procedimento cui sia stata inviata una decisione dell'autorità giurisdizionale a norma dell'articolo 56.2, del codice di procedura civile (*Civilprocesa likums*) (ossia una persona il cui domicilio o luogo di residenza non si trovi in Lettonia) può presentare una censura subordinata entro 15 giorni dalla data in cui è stata emessa la trascrizione della decisione.

Le spese di presentazione di una censura subordinata ammontano a 70 EUR.

La censura subordinata è esaminata mediante procedura scritta. Il giudice comunica alle parti della causa la data in cui la censura subordinata sarà esaminata. Una copia della decisione è consegnata alle parti in causa entro tre giorni dalla data dell'esame. La decisione non è impugnabile e ha effetto al momento dell'adozione.

La procedura per la presentazione e l'esame di una censura subordinata è stabilita al capo 55 del [codice di procedura civile](#).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) — Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

L'autorità centrale in conformità del regolamento è

il ministero della Giustizia della Repubblica di Lettonia (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija)

[Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536](#)

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Tel. +371 67036802

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) — Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Di norma, nel quadro normativo lettone, il consenso per il collocamento del minore presso uno dei suoi congiunti, presso persone con cui il minore ha un rapporto stretto o presso altre persone è obbligatorio. Si fa tuttavia eccezione per quanto riguarda la durata del collocamento. In particolare, a norma dell'articolo 45.1 della [legge sulla protezione dei diritti dei minori](#), i genitori possono affidare un minore alle cure di un'altra persona in Lettonia per un periodo non superiore a tre mesi. In tale circostanza occorre che uno dei genitori rediga una procura, specificando la misura in cui alla persona in questione è concesso il potere di rappresentare gli interessi del figlio.

Tale condizione si applica esclusivamente a minori sotto la tutela dei genitori e ai casi in cui il minore sia affidato a un'altra persona per un periodo non superiore a tre mesi.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Le lingue per le comunicazioni sono il lettone e l'inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Una traduzione in lettone è allegata alle richieste di cui all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e a eventuali documenti che le accompagnano.

Una traduzione in lettone è allegata alla richiesta di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e a eventuali documenti che l'accompagnano.

Una traduzione in lettone è allegata alla richiesta di cui all'articolo 82, paragrafo 1, e a eventuali documenti che l'accompagnano.

I campi di testo libero dei certificati devono essere tradotti in lettone.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Lituania

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) – Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Le autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), ("atto pubblico") del regolamento sono i notai. Le informazioni sui notai operanti nella Repubblica di Lituania sono disponibili sul sito web del Consiglio del notariato lituano:

in lituano: <https://www.notarurumai.lt/notarai/4>;

in inglese: <https://www.notarurumai.lt/en/notaries/35>.

Gli "accordi" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3, non sono attualmente previsti dal diritto nazionale lituano.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Il servizio per il patrocinio a spese dello Stato (*Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba*) ("Servizio") è l'autorità che concede il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento. Le richieste di patrocinio secondario a spese dello Stato sono presentate alle divisioni territoriali del Servizio:

dipartimento di Vilnius (Odminių g. 3, Vilnius; telefono: (+370) 700 00 211);

dipartimento di Kaunas (Kęstučio g. 21, Kaunas; telefono: (+370) 700 00 177);

dipartimento di Klaipėda (Vilties g. 10, Klaipėda; telefono: (+370) 700 00 191);

dipartimento di Šiauliai (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai; telefono: (+370) 700 00 214);

le informazioni sui comuni serviti dalle divisioni territoriali del Servizio sono disponibili sul sito web del Servizio:

in lituano: <https://vgtp.lt/lt/nuorodos/veiklos-teritorijos>;

in inglese: <https://vgtp.lt/uploads/vgtp/documents/files/Kur%20teikiama%20ATP%20EN.pdf>.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Il tribunale distrettuale (*apylinkės teismas*) che ha reso la decisione è competente per rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), mentre il tribunale regionale (*apygardos teismas*) di Vilnius che ha reso la decisione è competente per rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c).

Le informazioni sugli organi giurisdizionali della Lituania e sulle relative competenze territoriali sono disponibili sul sito web degli organi giurisdizionali lituani:

in lituano: <https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700>;

in inglese: <https://www.lsa.lt/en/alal-members/>.

I notai che hanno autenticato gli atti pubblici sono competenti per rilasciare i certificati ai sensi dell'articolo 66 del regolamento.

I notai che hanno autenticato gli atti pubblici sono competenti per rettificare i certificati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Il tribunale distrettuale che ha reso la decisione o il tribunale regionale di Vilnius che ha reso la decisione è competente per rettificare il certificato conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento.

Il tribunale distrettuale che ha reso la decisione è competente per rettificare il certificato conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento.

Il tribunale distrettuale che ha reso la decisione è competente per rilasciare il certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività conformemente all'articolo 49 del regolamento.

Le informazioni sugli organi giurisdizionali della Lituania e sulle relative competenze territoriali sono disponibili sul sito web degli organi giurisdizionali lituani:

in lituano: <https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700>;

in inglese: <https://www.lsa.lt/en/alal-members/>.

I notai che hanno autenticato gli atti pubblici sono competenti per rilasciare i certificati ai sensi dell'articolo 66 del regolamento.

I notai che hanno autenticato gli atti pubblici sono competenti per rettificare i certificati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

L'autorità giurisdizionale competente di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento è la Corte d'appello (*apeliacinis teismas*) della Lituania.

L'autorità giurisdizionale competente di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento è la Corte d'appello della Lituania.

Le autorità o le autorità giurisdizionali competenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento sono:

la Corte d'appello della Lituania, qualora la domanda di diniego dell'esecuzione sia fondata sull'articolo 39 del regolamento o su altri motivi stabiliti dal regolamento;

gli ufficiali giudiziari, qualora la domanda di diniego dell'esecuzione sia fondata su altri motivi stabiliti dal diritto nazionale e permessi dal regolamento.

Le autorità giurisdizionali competenti di cui all'articolo 61, paragrafo 2, sono:

la Corte d'appello della Lituania, qualora la domanda di diniego dell'esecuzione sia fondata sull'articolo 39 del regolamento o su altri motivi stabiliti dal regolamento;

i tribunali distrettuali tramite gli ufficiali giudiziari incaricati di eseguire la decisione, qualora la domanda di diniego dell'esecuzione sia fondata su altri motivi stabiliti dal diritto nazionale e permessi dal regolamento.

Le autorità giurisdizionali competenti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), sono:

la Corte suprema (*Aukščiausiasis Teismas*) della Lituania, qualora la domanda di diniego dell'esecuzione sia fondata sull'articolo 39 del regolamento o su altri motivi stabiliti dal regolamento;

i tribunali distrettuali e successivamente la Corte suprema della Lituania, qualora la domanda di diniego dell'esecuzione sia fondata su altri motivi stabiliti dal diritto nazionale e permessi dal regolamento.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Le autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52 del regolamento sono gli ufficiali giudiziari. Le informazioni sugli ufficiali giudiziari operanti in Lituania e sulle relative competenze territoriali sono disponibili sul sito web della Camera degli ufficiali giudiziari lituana:

in lituano: <https://www.antstoliurumai.lt/antstoliu-paieska>;

in inglese: <https://www.antstoliurumai.lt/en/bailiff-search>.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

I mezzi d'impugnazione di cui all'articolo 61 sono i seguenti:

quando la domanda di diniego dell'esecuzione è fondata sull'articolo 39 del regolamento o su altri motivi stabiliti dal regolamento: una richiesta di riesame della decisione della Corte d'appello della Lituania relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione, che può essere presentata entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della decisione alla parte. La richiesta è esaminata da un collegio di tre giudici della Corte d'appello della Lituania. Le norme per l'esame dei reclami individuali si applicano mutatis mutandis all'esame di tali richieste. In tutti i casi la decisione è resa dall'autorità giurisdizionale che ha esaminato la richiesta di riesame della decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione. Tale decisione diventa definitiva il giorno in cui viene emessa;

quando la domanda di diniego dell'esecuzione è fondata su altri motivi stabiliti dal diritto nazionale e permessi dal regolamento: un reclamo contro l'ordinanza dell'ufficiale giudiziario relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione, che può essere presentato all'ufficiale giudiziario entro venti giorni dalla data in cui la persona che presenta il reclamo ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza dell'ordinanza dell'ufficiale giudiziario relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione e comunque non oltre novanta giorni dalla data in cui è stata eseguita l'azione in questione. L'ufficiale giudiziario esamina il reclamo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento ed emette un'ordinanza in merito. In caso di rigetto totale o parziale del reclamo da parte dell'ufficiale giudiziario, il reclamo e l'ordinanza dell'ufficiale giudiziario sono trasmessi al tribunale distrettuale competente per il territorio in cui è ubicato l'ufficio dell'ufficiale giudiziario al più tardi il giorno lavorativo successivo all'emissione dell'ordinanza.

I mezzi d'impugnazione di cui all'articolo 62 sono i seguenti:

quando la domanda di diniego dell'esecuzione è fondata sull'articolo 39 del regolamento o su altri motivi stabiliti dal regolamento: la decisione della Corte d'appello della Lituania relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione può essere oggetto di un ricorso in cassazione in conformità delle norme che disciplinano i procedimenti dinanzi alla corte di cassazione. Il termine per la proposizione del ricorso in cassazione dinanzi alla Corte suprema di Lituania è di tre mesi dalla data di adozione della decisione impugnata;

quando la domanda di diniego dell'esecuzione è fondata su altri motivi stabiliti dal diritto nazionale e permessi dal regolamento: contro la decisione del tribunale distrettuale in merito all'ordinanza dell'ufficiale giudiziario relativa all'istanza di diniego dell'esecuzione può essere proposta un'impugnazione distinta, entro sette giorni lavorativi dalla data di notificazione o comunicazione della decisione alla parte. Tale impugnazione distinta dinanzi al tribunale regionale è proposta per il tramite del tribunale distrettuale la cui decisione è oggetto di impugnazione. La decisione del tribunale regionale in merito all'impugnazione distinta contro la decisione del tribunale distrettuale può essere oggetto di un ricorso in cassazione in conformità delle norme che disciplinano i procedimenti dinanzi alla corte di cassazione. Il termine per la proposizione del ricorso in cassazione dinanzi alla Corte suprema di Lituania è di tre mesi dalla data di adozione della decisione impugnata.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

La denominazione, l'indirizzo e i mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate a norma dell'articolo 76 del regolamento sono i seguenti:

- il ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania è l'autorità centrale competente ai fini della comunicazione delle informazioni sull'ordinamento, sulle procedure e sui servizi disponibili a livello nazionale in materia di responsabilità genitoriale di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento; indirizzo: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius; tel.: (+370 5) 266 29 81; fax: (+370 5) 262 59 40; posta elettronica: rastine@tm.lt; comunicazione delle informazioni per posta ordinaria o per posta elettronica; informazioni contenute sul sito web del ministero della Giustizia, in lituano: <https://tm.lrv.lt/lt>; in inglese: <https://tm.lrv.lt/en>.

- il servizio statale per la tutela dei diritti dei minori e l'adozione presso il ministero della Sicurezza sociale e del lavoro (*Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos*) è l'autorità centrale incaricata dello svolgimento delle altre funzioni previste dal regolamento per le autorità centrali; indirizzo: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius; tel.: (+370 5) 231 0928; e-mail: info@vaikoteises.lt; comunicazione delle informazioni per posta ordinaria o per posta elettronica; informazioni contenute sul sito web del servizio statale per la tutela dei diritti dei minori e l'adozione presso il ministero della Sicurezza sociale e del lavoro, in lituano: <https://vaikoteises.lt/>; in inglese: <https://vaikoteises.lrv.lt/en/>.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Il diritto lituano non prevede le categorie di prossimi congiunti di cui all'articolo 82, paragrafo 2, per le quali il collocamento di un minore non richiede l'approvazione dell'autorità competente lituana.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Le lingue accettate per le comunicazioni alle autorità centrali ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, sono l'inglese e il lituano.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

La lingua accettata per le traduzioni di cui all'articolo 80, paragrafo 3, all'articolo 81, paragrafo 2, all'articolo 82, paragrafo 4, e all'articolo 91, paragrafo 2, è il lituano.

Ultimo aggiornamento: 26/07/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Lussemburgo

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) – Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Autorità abilitata alla stesura di un atto autentico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2.b

Tutti i notai membri della Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg (Consiglio notarile del Granducato di Lussemburgo).

Autorità abilitata alla registrazione di un atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Organo giurisdizionale competente per il rilascio di un certificato relativo a una decisione conformemente all'articolo 36, paragrafo 1

Presidente del Tribunal d'arrondissement (tribunale distrettuale)

Organo giurisdizionale o autorità competente per il rilascio di un certificato relativo a un atto autentico o a un accordo di cui all'articolo 66

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Organo giurisdizionale competente per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1

Organo giurisdizionale che emette il certificato

Organo giurisdizionale competente per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 48, paragrafo 1

Organo giurisdizionale che emette il certificato

Organo giurisdizionale competente per il rilascio di un certificato indicante la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49

Organo giurisdizionale che emette il certificato

Organo giurisdizionale o autorità competente per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 66, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Organo giurisdizionale competente in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3)

Tribunal d'arrondissement (tribunale distrettuale), sezione civile

Organo giurisdizionale competente per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Non pertinente.

Organo giurisdizionale competente in materia di diniego di riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2)

Tribunal d'arrondissement (tribunale distrettuale), sezione civile

Organo giurisdizionale competente in materia di diniego di esecuzione di una decisione (articolo 58, paragrafo 1)

Tribunal d'arrondissement (tribunale distrettuale), sezione civile

Organo giurisdizionale competente per l'impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione (articolo 61, paragrafo 2)

Cour d'appel (Corte d'appello), sezione civile

Organo giurisdizionale competente per una nuova impugnazione avverso una decisione relativa a un'impugnazione di cui all'articolo 61 (articolo 62)

Cour de cassation (Corte di cassazione)

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Tutti gli ufficiali giudiziari membri della Chambre des huissiers du Grand-Duché de Luxembourg (Consiglio degli ufficiali giudiziari del Granducato di Lussemburgo).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione (articolo 61)

L'impugnazione di cui all'articolo 61 deve essere proposta dinanzi ai seguenti giudici:

- a Lussemburgo, dinanzi alla Cour d'appel (Corte d'appello), sezione civile

Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a un'impugnazione di cui all'articolo 61 (articolo 62)

Le opposizioni di cui all'articolo 61 possono essere proposte soltanto:

- a Lussemburgo con un ricorso in cassazione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Il Procureur Général d'Etat è designato autorità centrale:

Le Procureur Général d'Etat

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefono: (+352) 47 59 81 - 2393 / -2329

Fax: (+352) 47 05 50

Indirizzo di posta elettronica: [✉ parquet.general@justice.etat.lu](mailto:parquet.general@justice.etat.lu)

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Francese, tedesco, inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Francese e tedesco.

Ultimo aggiornamento: 16/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Ungheria

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) – Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Non pertinente nel diritto ungherese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Non pertinente nel diritto ungherese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

I certificati di cui all'allegato II sono rilasciati dal tribunale di primo grado (articolo 36, paragrafo 1, lettera a)). I certificati di cui all'allegato III sono rilasciati dal tribunale di primo grado e dall'autorità competente in materia di tutela (articolo 36, paragrafo 1, lettera b)). I certificati di cui all'allegato IV sono rilasciati dal tribunale di primo grado (tribunale distrettuale centrale di Pest) (articolo 36, paragrafo 1, lettera c)). L'articolo 66 non è pertinente nel diritto ungherese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

I certificati di cui all'allegato II sono rettificati dal tribunale di primo grado (articolo 37, paragrafo 1). I certificati di cui all'allegato III sono rettificati dal tribunale di primo grado, mentre gli uffici governativi di Budapest e di contea, in qualità di uffici competenti in materia di protezione e dei minori e di tutela, rettificano i certificati di cui all'allegato III rilasciati dall'autorità di tutela nel rispettivo settore di competenza (articolo 37, paragrafo 1). I certificati di cui all'allegato IV sono rettificati dal tribunale di primo grado (tribunale distrettuale centrale di Pest) (articolo 37, paragrafo 1). I certificati di cui all'allegato V sono rettificati dal tribunale di primo grado, mentre gli uffici governativi di Budapest e di contea, in qualità di uffici competenti in materia di protezione dei minori e di tutela, rettificano i certificati di cui all'allegato V rilasciati dall'autorità di tutela nel rispettivo settore di competenza (articolo 48, paragrafo 1). I certificati di cui all'allegato VI sono rettificati dal tribunale di primo grado (articolo 48, paragrafo 1). I certificati di cui all'allegato VII sono rilasciati dal tribunale di primo grado e dall'autorità competente in materia di tutela (articolo 49). L'articolo 66 non è pertinente nel diritto ungherese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Per quanto riguarda l'articolo 30, paragrafo 3: il giudice competente è il tribunale distrettuale della sede del tribunale regionale sul cui territorio si trova il domicilio del convenuto in Ungheria o, se quest'ultimo non è domiciliato in Ungheria, sul cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto (a Budapest, il Tribunale centrale di Buda); qualora il convenuto non abbia una residenza abituale in Ungheria, il tribunale distrettuale della sede del tribunale regionale sul cui territorio si trova il domicilio del ricorrente o, se quest'ultimo non è domiciliato in Ungheria, sul cui territorio si trova la residenza abituale del ricorrente (a Budapest, il Tribunale centrale di Buda); qualora il ricorrente non sia domiciliato o non abbia una sede legale o una residenza abituale in Ungheria, il Tribunale centrale di Buda.

Per quanto riguarda l'articolo 52: ad eccezione delle decisioni, degli atti pubblici o degli accordi di visita, il giudice competente è il tribunale distrettuale della sede del tribunale regionale sul cui territorio si trova la residenza abituale della parte obbligata o del minore (a Budapest, il Tribunale distrettuale centrale di Buda); nel caso di decisioni, atti pubblici o accordi di visita, il giudice competente è il tribunale distrettuale sul cui territorio si trova il domicilio del minore interessato dalla visita in Ungheria o, se quest'ultimo non è domiciliato in Ungheria, sul cui territorio si trova la sua residenza in Ungheria o, qualora ciò non possa essere stabilito, il tribunale distrettuale centrale di Buda.

Per quanto riguarda l'articolo 40, paragrafo 2: il giudice competente è il tribunale distrettuale della sede del tribunale regionale sul cui territorio si trova il domicilio del convenuto in Ungheria o, se quest'ultimo non è domiciliato in Ungheria, sul cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto (a Budapest, il Tribunale centrale di Buda); qualora il convenuto non abbia una residenza abituale in Ungheria, il tribunale distrettuale della sede del tribunale regionale sul cui territorio si trova il domicilio del ricorrente o, se quest'ultimo non è domiciliato in Ungheria, sul cui territorio si trova la residenza abituale del ricorrente (a Budapest, il Tribunale centrale di Buda); qualora il ricorrente non sia domiciliato o non abbia una sede legale o una residenza abituale in Ungheria, il Tribunale centrale di Buda.

Per quanto riguarda l'articolo 58, paragrafo 1: i ricorsi devono essere presentati al giudice che dispone l'esecuzione.

Per quanto riguarda l'articolo 61, paragrafo 2: l'impugnazione deve essere proposta davanti al tribunale di primo grado ed è il tribunale regionale a pronunciarsi in merito.

Per quanto riguarda l'articolo 62: le domande di riesame devono essere depositate presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione di primo grado ed è la Curia a pronunciarsi in merito.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Ad eccezione delle decisioni, degli atti pubblici o degli accordi di visita, il giudice competente è il tribunale distrettuale della sede del tribunale regionale sul cui territorio si trova la residenza abituale della parte obbligata o del minore (a Budapest, il Tribunale distrettuale centrale di Buda); nel caso di decisioni, atti

pubblici o accordi di visita, il giudice competente è il tribunale distrettuale sul cui territorio si trova il domicilio del minore interessato dalla visita in Ungheria o, se quest'ultimo non è domiciliato in Ungheria, sul cui territorio si trova la sua residenza in Ungheria o, qualora ciò non possa essere stabilito, il tribunale distrettuale centrale di Buda.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Per quanto riguarda l'articolo 61: impugnazione.

Per quanto riguarda l'articolo 62: riesame.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Ad eccezione dei casi relativi al ritorno dei minori trasferiti all'estero e al ritorno dei minori portati in Ungheria, il ministero degli Interni (Belügyminisztérium, indirizzo: 1054 Budapest Báthory utca 10, indirizzo postale: 1884 Budapest, Pf. 1., telefono: +36-1-795-5468, +361795-3155; e-mail: gyergyam@bm.gov.hu).

Per i casi relativi al ritorno di minori trasferiti all'estero e al ritorno dei minori portati in Ungheria, il ministero della Giustizia (Igazságügyi Minisztérium, indirizzo: 1054 Budapest Báthory utca 12, indirizzo postale: 1357 Budapest, Pf. 2., telefono: +36-1-795-5397, +361795-3188, fax: +36-1-550-3946, e-mail: nmfo@im.gov.hu).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Non pertinente nel diritto ungherese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Inglese, ungherese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Ungherese.

Ultimo aggiornamento: 28/08/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Malta

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) – Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Agenzia per il patrocinio gratuito a spese dello Stato di Malta 188/189, Triq I-Ifran, Il-Belt Valletta VLT1455

Telefono: +356 22471500

E-mail: info.legalaidmalta@gov.mt

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Le autorità giurisdizionali competenti per il rilascio dei certificati per una decisione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, sono il tribunale civile (sezione della famiglia) per Malta e la Corte dei magistrati (Gozo, sezione della famiglia - giurisdizione superiore) per Gozo.

Le autorità giurisdizionali e le autorità competenti per il rilascio dei certificati relativi a un atto autentico o a un accordo di cui all'articolo 66: non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Le autorità giurisdizionali competenti per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, sono il tribunale civile (sezione della famiglia) per Malta e la Corte dei magistrati (Gozo, sezione della famiglia - giurisdizione superiore) per Gozo.

Le autorità giurisdizionali competenti per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, sono il tribunale civile (sezione della famiglia) per Malta e la Corte dei magistrati (Gozo, sezione della famiglia - giurisdizione superiore) per Gozo.

Le autorità giurisdizionali competenti per il rilascio di un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività di cui all'articolo 49, sono il tribunale civile (sezione della famiglia) per Malta e la Corte dei magistrati (Gozo, sezione della famiglia - giurisdizione superiore) per Gozo.

Le autorità giurisdizionali e le autorità competenti a rettificare un certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1: non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Articolo 30, paragrafo 3, articolo 40, paragrafo 2, e articolo 58, paragrafo 1: per il riconoscimento di una decisione, il diniego di riconoscimento e il diniego dell'esecuzione le autorità giurisdizionali competenti sono il tribunale civile (sezione della famiglia) per Malta e la Corte dei magistrati (Gozo, sezione della famiglia - giurisdizione superiore) per Gozo.

Articolo 61, paragrafo 2: in caso di contestazione o di impugnazione, l'autorità giurisdizionale competente è la Corte d'appello.

Articolo 62: un'ulteriore contestazione o impugnazione non è possibile a Malta, fatta eccezione per una revisione a norma dell'articolo 811, capo 12, delle leggi di Malta.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Il tribunale civile - sezione della famiglia (Il-Qorti Ċivili - Sezzjoni tal-Familja) per Malta e la Corte dei magistrati (Gozo) (sezione della famiglia - giurisdizione superiore) (I-Qorti tal-Magistrati - Għawdex, Sezzjoni tal-Familja - (Kompetenza Superjuri) per Gozo.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Corte d'appello (per Malta e Gozo). Un'ulteriore contestazione o impugnazione non è possibile a Malta, fatta eccezione per una revisione a norma dell'articolo 811, capo 12, delle leggi di Malta.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Direttore generale dell'autorità responsabile delle norme di protezione sociale (SCSA), 469, Istitut Bugeja, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012 Malta

Telefono: +356 25494000

Fax: +356 25494355

E-mail: feedback-scsa@gov.mt

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Non pertinente. L'autorità centrale accetta unicamente comunicazioni in maltese e/o in inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Maltese e/o inglese.

Ultimo aggiornamento: 09/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Paesi Bassi

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) – Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Non pertinente.

Nota: nei Paesi Bassi non è contemplata la possibilità di sancire in un atto autentico o in un accordo la materia che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Nei Paesi Bassi la materia che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento può essere trattata unicamente dal giudice mediante una decisione giudiziaria.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
Consiglio per il patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

- Articolo 36, paragrafo 1: il giudice che ha pronunciato la decisione cui afferisce il certificato.

- Articolo 66: non pertinente. (cfr. la nota relativa all'articolo 2, paragrafo 2, punti 2 b) e 3).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

- Articolo 37, paragrafo 1: il giudice che ha pronunciato la decisione cui afferisce il certificato.

- Articolo 48, paragrafo 1: il giudice che ha pronunciato la decisione cui afferisce il certificato.

- Articolo 49, paragrafo 1: il giudice che ha pronunciato la decisione cui afferisce il certificato.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

- Articolo 30, paragrafo 3: **decisioni in materia di responsabilità genitoriale:** Il giudice per i provvedimenti provvisori del tribunale del luogo di residenza del minore o, in assenza di residenza nei Paesi Bassi, del domicilio effettivo del minore. In assenza di questi, il giudice per i provvedimenti provvisori del tribunale dell'Aja.

Decisioni in materia matrimoniale: Il giudice per i provvedimenti provvisori del tribunale del luogo di residenza dell'attore o, in assenza di residenza nei Paesi Bassi, del domicilio effettivo dell'attore. In assenza di questi, il giudice per i provvedimenti provvisori del tribunale dell'Aja.

- Articolo 40, paragrafo 2: **decisioni in materia di responsabilità genitoriale:** Il giudice per i provvedimenti provvisori del tribunale del luogo di residenza del minore o, in assenza di residenza nei Paesi Bassi, del domicilio effettivo del minore. In assenza di questi, il giudice per i provvedimenti provvisori del tribunale dell'Aja.

Decisioni in materia matrimoniale: Il giudice per i provvedimenti provvisori del tribunale del luogo di residenza dell'attore o, in assenza di residenza nei Paesi Bassi, del domicilio effettivo dell'attore. In assenza di questi, il giudice per i provvedimenti provvisori del tribunale dell'Aja.

- Articolo 58, paragrafo 1: il giudice per i provvedimenti provvisori del tribunale del luogo di residenza del minore o, in assenza di residenza nei Paesi Bassi, del domicilio effettivo del minore. In assenza di questi, il giudice per i provvedimenti provvisori del tribunale dell'Aja.

- Articolo 61, paragrafo 2: Il "Gerechtshof".

- Articolo 62: Lo "Hoge Raad".

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

- La polizia in collaborazione con il Pubblico ministero (sulla base degli articoli 812 e 813 del codice di procedura civile);

- Il giudice per i provvedimenti provvisori del tribunale del luogo di residenza del minore o, in assenza di residenza nei Paesi Bassi, del domicilio effettivo del minore. In assenza di questi, il giudice per i provvedimenti provvisori del tribunale dell'Aja.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

- Articolo 61: ricorso dinanzi al "Gerechtshof" (Corte d'appello);

- Articolo 62: ricorso per cassazione presso lo "Hoge Raad" (Corte di cassazione).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

The Department Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice and Security

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

P.O. Box 20301

2500 EH Den Haag

Telefono: +31 (0) 70 370 62 52

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Neerlandese e inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Neerlandese e inglese.

Ultimo aggiornamento: 31/07/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Austria

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) – Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

- [Articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b\)](#).

In Austria gli atti pubblici ai sensi del regolamento possono provenire dalle autorità di stato civile, a norma dell'articolo 177, comma 2, del codice civile austriaco (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) e dalle autorità giurisdizionali, a norma dell'articolo 190, comma 1 dell'ABGB (accordi conclusi in presenza di un giudice che non necessitano approvazione).

- [Articolo 2 paragrafo 2 punto 3](#):

In Austria a nessuna autorità pubblica né ad altri organismi è conferito il potere di registrare accordi ai sensi del regolamento.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

- [Articolo 74, paragrafo 2](#):

In Austria nessuna autorità amministrativa è competente ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b)

- [Autorità giurisdizionali e autorità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1.](#)

Per le richieste di certificati ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1 sono competenti i tribunali circoscrizionali a norma dell'articolo 76 della legge austriaca in materia di giurisdizione (Jurisdiktionsnorm; articolo 36, paragrafo 1, lettera a)), a norma dell'articolo 109 della legge austriaca in materia di giurisdizione (articolo 36, paragrafo 1, lettera b)), oppure a norma dell'articolo 109 della legge austriaca in materia di giurisdizione (articolo 36, paragrafo 1, lettera c)).

[Autorità giurisdizionali e autorità di cui all'articolo 66, paragrafo 1.](#)

Per quanto riguarda la lettera a): In Austria non si può ottenere il divorzio senza una pronuncia del giudice.

Per quanto riguarda il punto b): i tribunali circoscrizionali di cui all'articolo 109 della legge austriaca sono competenti in questa materia.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

[Autorità giurisdizionali e autorità di cui all'articolo 67, paragrafo 1.](#)

I tribunali circondariali di cui all'articolo 109 della legge austriaca sulla giurisdizione sono competenti per rettificare il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1.

[Autorità giurisdizionali di cui all'articolo 37, paragrafo 1.](#)

I tribunali circoscrizionali comunicati in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, sono competenti per la rettifica del certificato di cui all'articolo 37, paragrafo 1. Cfr. a questo proposito gli articoli 76, 109 e 109 bis della Jurisdiktionsnorm.

[Autorità giurisdizionali di cui all'articolo 48, paragrafo 1.](#)

I tribunali circoscrizionali di cui all'articolo 109 della Jurisdiktionsnorm sono competenti per la rettifica e la revoca del certificato di cui all'articolo 48, paragrafo 1.

[Autorità giurisdizionali di cui all'articolo 49, paragrafo 1.](#)

I tribunali circoscrizionali di cui all'articolo 109 della Jurisdiktionsnorm sono competenti per le istanze relative al certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività di cui all'articolo 49, paragrafo 1.

[Autorità giurisdizionali e autorità di cui all'articolo 66, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1.](#)

I tribunali circoscrizionali e le autorità comunicate conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, sono competenti per la rettifica del certificato conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Autorità giurisdizionali di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

I tribunali circoscrizionali di cui agli articoli 76 e 109 della Jurisdiktionsnorm sono competenti per le richieste di avviare il procedimento a norma dell'articolo 30, paragrafo 3.

Autorità giurisdizionali a norma dell'articolo 52.

I tribunali circoscrizionali di cui all'articolo 109 della Jurisdiktionsnorm sono competenti per le domande di esecuzione a norma dell'articolo 52.

Autorità giurisdizionali a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, e dell'articolo 58, paragrafo 1.

I tribunali circoscrizionali di cui all'articolo 109 della Jurisdiktionsnorm sono competenti per i procedimenti di opposizione al riconoscimento o di opposizione all'esecuzione, a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, o dell'articolo 58, paragrafo 1. I tribunali circondariali di cui all'articolo 109 della legge austriaca sulla giurisdizione sono competenti per il procedimento di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1.

Autorità giurisdizionali e diritto di impugnazione a norma dell'articolo 61, paragrafo 2.

Il Tribunale Regionale Superiore è competente per la contestazione o impugnazione (in Austria: Rekurs) di una decisione su un'opposizione all'esecuzione, tuttavia l'impugnazione deve essere proposta davanti al tribunale circoscrizionale.

Autorità giurisdizionali e diritto di impugnazione di cui all'articolo 62.

La Corte suprema è competente per ogni eventuale ulteriore contestazione o impugnazione (in Austria: Revisionsrekurs), tuttavia l'impugnazione deve essere proposta davanti al tribunale circoscrizionale.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Autorità competenti per l'esecuzione a norma dell'articolo 52.

I tribunali circoscrizionali di cui all'articolo 109 della Jurisdiktionsnorm sono competenti per le domande di esecuzione a norma dell'articolo 52.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Autorità giurisdizionali e diritto di impugnazione di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

Il Tribunale Regionale Superiore è competente per una contestazione o un'impugnazione (in Austria: Rekurs) di una decisione relativa a un'opposizione all'esecuzione, tuttavia l'impugnazione deve essere proposta davanti al tribunale circoscrizionale.

Autorità giurisdizionali e diritto di impugnazione di cui all'articolo 62.

La Corte suprema è competente per ogni eventuale ulteriore contestazione o impugnazione (in Austria: Revisionsrekurs); tuttavia l'impugnazione deve essere proposta davanti al tribunale circoscrizionale.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Denominazione e indirizzo delle autorità centrali di cui all'articolo 76.

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien

Unità organizzativa: Divisione I 10

E-Mail: team.z@bmj.gv.at

Tel: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Categorie di prossimi congiunti di cui all'articolo 82, paragrafo 2.

Il consenso per collocamenti presso altri congiunti oltre ai genitori a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, non è richiesto per le categorie seguenti di prossimi congiunti:

nonni;

fratelli e sorelle dei genitori;

fratelli e sorelle adulti del minore.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali a norma dell'articolo 91, paragrafo 3.

inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Lingue accettate per le traduzioni a norma dell'articolo 80, paragrafo 3, dell'articolo 81, paragrafo 2, dell'articolo 82, paragrafo 4, e dell'articolo 91, paragrafo 2.

Nessuna (a parte le lingue ufficiali accettate in Austria).

Ultimo aggiornamento: 08/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [PL](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Polonia

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Nessuna.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Nessuna.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Articolo 36, paragrafo 1

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine procede, su istanza di parte, al rilascio di un certificato per:

a) una decisione in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all'allegato II;

il tribunale regionale (*sąd okręgowy*) che ha reso la decisione;

b) una decisione in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all'allegato III;

il tribunale distrettuale (*sąd okręgowy*) che ha reso la decisione;

il tribunale regionale che ha reso la decisione su questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio per quanto riguarda le pronunce sulla responsabilità genitoriale;

c) una decisione che ordina il ritorno di un minore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e, se del caso, un provvedimento cautelare, inclusi i provvedimenti provvisori, disposto in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5, che accompagna la decisione utilizzando il modello di cui all'allegato IV;

Tribunale regionale di Białystok

Tribunale regionale di Danzica

Tribunale regionale di Katowice

Tribunale regionale di Cracovia

Tribunale regionale di Lublino

Tribunale regionale di Łódź

Tribunale regionale di Poznań

Tribunale regionale di Rzeszów

Tribunale regionale di Stettino

Tribunale regionale di Varsavia

Tribunale regionale di Breslavia

L'articolo 66 non è applicabile.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Articolo 37, paragrafo 1

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine rettifica il certificato su richiesta, e può rettificarlo d'ufficio, se, per un errore materiale o un'omissione, sussiste una discrepanza tra la decisione da eseguire e il certificato.

Il tribunale che ha reso la decisione (il tribunale distrettuale o il tribunale regionale).

Articolo 48, paragrafo 1

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine rettifica il certificato su richiesta, e può rettificarlo d'ufficio, se, per un errore materiale o un'omissione, sussiste una discrepanza tra la decisione e il certificato.

Il tribunale che ha reso la decisione (il tribunale distrettuale o il tribunale regionale).

Articolo 49

Qualora e nella misura in cui una decisione certificata in conformità dell'articolo 47 abbia cessato di essere esecutiva o la sua esecutività sia stata sospesa o limitata, è rilasciato, utilizzando il modello standard di cui all'allegato VII, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività, su richiesta in qualsiasi momento all'autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine.

Il tribunale che ha reso la decisione (il tribunale distrettuale o il tribunale regionale).

L'articolo 66 non è applicabile.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Articolo 30, paragrafo 3

Ogni parte interessata può, conformemente alle procedure di cui all'articoli da 59 a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI, chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39.

Un tribunale regionale.

Articolo 40

1. Alle domande di diniego del riconoscimento si applicano di conseguenza le procedure di cui agli articoli da 59 a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI.

2. La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali è determinata dal diritto dello Stato membro in cui è introdotto il procedimento di non riconoscimento.

Un tribunale regionale.

Articolo 58, paragrafo 1

La domanda di diniego dell'esecuzione a norma dell'articolo 39 è proposta a un **tribunale regionale**.

La domanda di diniego dell'esecuzione fondata su altri motivi stabiliti o permessi dal presente regolamento è proposta all'**autorità giurisdizionale competente ai fini dell'esecuzione della decisione**.

Articolo 61, paragrafo 2

La contestazione o impugnazione è proposta davanti all'autorità o all'autorità giurisdizionale comunicata come l'autorità o l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale deve essere proposta tale contestazione o impugnazione.

Una corte di appello (*sąd apelacyjny*) e, nel caso dell'articolo 58, paragrafo 1, un'autorità giurisdizionale di grado superiore rispetto all'autorità giurisdizionale competente ai fini dell'esecuzione della decisione.

Articolo 62

Un'impugnazione proposta a una corte di appello.

Un'impugnazione per cassazione proposta alla Corte suprema (*Sąd Najwyższy*).

Per quanto concerne l'articolo 58, paragrafo 1, non sono esperibili mezzi di impugnazione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Articolo 52

La domanda di esecuzione è proposta all'autorità competente in materia di esecuzione ai sensi del diritto dello Stato membro dell'esecuzione.

- **Un tribunale regionale**, in relazione alle decisioni rese da un'autorità giurisdizionale di uno Stato terzo che dispone il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 o il trasferimento di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.

- **Un tribunale distrettuale**, in relazione alle decisioni in materia di responsabilità genitoriale.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Articolo 61, paragrafo 2

La contestazione o impugnazione è proposta davanti all'autorità o all'autorità giurisdizionale comunicata come l'autorità o l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale deve essere proposta tale contestazione o impugnazione.

Una corte di appello.

Articolo 62

La Corte suprema.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Autorità centrale:

ministro della Giustizia

Le funzioni dell'autorità centrale sono esercitate:

dall'unità per i procedimenti familiari internazionali (*Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych*)

dal dipartimento per le questioni familiari e minorili (*Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich*)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varsavia

Tel.: (+48) 22 23 90 470

Fax: (+48) 22 89 70 321

Posta elettronica: [✉ sekretariat.dsrin@ms.gov.pl](mailto:sekretariat.dsrin@ms.gov.pl) oppure [✉ polandchildabduction@ms.gov.pl](mailto:polandchildabduction@ms.gov.pl)

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Nessuna.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Polacco, tedesco e inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Polacco.

Ultimo aggiornamento: 08/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Portogallo

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) – Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b): non applicabile.

Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3: non applicabile.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Le autorità di cui all'articolo 74, paragrafo 2:

i. nel Portogallo continentale: l'Istituto per la previdenza sociale (*Instituto da Segurança Social I. P.*);

ii. nella regione autonoma di Madera: l'Istituto per la previdenza sociale di Madera (*Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM*);

iii. nella regione autonoma delle Azzorre: l'Istituto per la previdenza sociale delle Azzorre (*Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.*);

iv. in tutto il territorio nazionale portoghese: funzionari responsabili dei registri pubblici (*conservadores do registo civil*) nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato è stato concesso da questi ultimi in base a una dichiarazione rilasciata dalla giunta di circoscrizione (*juntas de freguesia*) attestante la situazione finanziaria di un cittadino (articolo 34, comma 1, del decreto legge n. 135/99 del 22 aprile 1999 in combinato disposto con l'articolo 16, comma 1, (rr), della legge n. 75/2013 del 12 settembre 2013) oppure di una dichiarazione rilasciata dall'istituto nazionale di previdenza sociale in cui la persona in questione è iscritta (articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sui diritti di registrazione e gli onorari dei notai (*Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado*)).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Per il rilascio di certificati relativi alle decisioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1:

i. in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale: i tribunali per la famiglia e i minorenni (*Juízos de família e menores*); ove questi non esistano, i tribunali civili locali (*Juízo locais cíveis*); ove questi non esistano, i tribunali dotati di competenza generale (*Juízos de Competência Genérica*); gli uffici del registro civile (*Conservatórias de registo civil*);

ii. in materia di responsabilità genitoriale: le commissioni per la protezione dei bambini e dei giovani (*comissões de proteção de crianças e jovens*);

iii. per il ritorno di minori e i provvedimenti provvisori e cautelari: i tribunali per la famiglia e i minorenni; ove questi non esistano, i tribunali civili locali; ove questi non esistano, i tribunali dotati di competenza generale;

iv. in materia di provvedimenti provvisori e cautelari: le commissioni per la protezione dei bambini e dei giovani.

Per il rilascio di certificati relativi ad atti pubblici di cui all'articolo 66: non applicabile.

Per il rilascio di certificati relativi ad accordi di cui all'articolo 66:

i. in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale: i tribunali per la famiglia e i minorenni; ove questi non esistano, i tribunali civili locali; ove questi non esistano, i tribunali dotati di competenza generale; gli uffici del registro civile;

ii. in materia di responsabilità genitoriale: le commissioni per la protezione dei bambini e dei giovani.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1:

i tribunali per la famiglia e i minorenni; ove questi non esistano, i tribunali civili locali; ove questi non esistano, i tribunali dotati di competenza generale. Gli uffici del registro civile e le commissioni per la protezione dei bambini e dei giovani (solo in materia di responsabilità genitoriale).

Per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 66, paragrafo 3: non applicabile.

Per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1:

i. i tribunali per la famiglia e i minorenni; ove questi non esistano, i tribunali civili locali; ove questi non esistano, i tribunali dotati di competenza generale per le decisioni relative alla concessione dei diritti di visita e al ritorno del minore conformemente all'articolo 29, paragrafo 6;

ii. gli uffici del registro civile e le commissioni per la protezione dei bambini e dei giovani per le decisioni relative alla concessione dei diritti di visita.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, dell'articolo 52, dell'articolo 40, paragrafo 1, e dell'articolo 58, paragrafo 1.

I tribunali per la famiglia e i minorenni; ove questi non esistano, i tribunali civili locali; ove questi non esistano, i tribunali dotati di competenza generale.

Ai fini dell'articolo 62 o dell'articolo 61, paragrafo 2.

L'autorità giurisdizionale che ha pronunciato la sentenza contestata sarà, a seconda dei casi, il tribunale per la famiglia e i minorenni, il tribunale civile locale oppure il tribunale dotato di competenza generale, che trasmetterà l'impugnazione alla Corte d'appello (*Tribunal da Relação*) per il riesame. In caso di ulteriore impugnazione in seguito alla decisione della Corte d'appello, l'impugnazione è proposta davanti alla Corte d'appello, che la trasmette poi alla Corte suprema (*Supremo Tribunal de Justiça*) per il riesame.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

I tribunali per la famiglia e i minorenni; ove questi non esistano, i tribunali civili locali; ove questi non esistano, i tribunali dotati di competenza generale.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

I mezzi d'impugnazione disponibili per le situazioni di cui agli articoli 61 e 62 sono i seguenti:

I. i mezzi di impugnazione contro una decisione del tribunale di primo grado (*tribunal de primeira instância*) concernente il diniego di riconoscimento o esecuzione sono quelli previsti dagli articoli 32 e 33 del quadro giuridico per la procedura di tutela civile (*Regime Geral do Processo Tutelar Cível*) che rinvia al codice di procedura civile (*Código de Processo Civil*). Si può trattare di:

i. un'impugnazione ordinaria proposta davanti alla Corte d'appello in conformità dell'articolo 644 del codice di procedura civile;

ii. un'impugnazione ordinaria per un riesame proposta davanti alla Corte suprema contro una sentenza della Corte d'appello relativa a una decisione del tribunale di primo grado, che si pronuncia sulla fondatezza del procedimento o lo conclude prosciogliendo il convenuto o alcuni dei convenuti rispetto alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale presentate, conformemente all'articolo 671 del codice di procedura civile;

iii. un'impugnazione straordinaria per un riesame proposta davanti al tribunale di primo grado che ha reso la decisione e che esaminerà l'impugnazione, in base a una delle situazioni di cui all'articolo 696 del codice di procedura civile.

II. I mezzi di impugnazione nei confronti del responsabile del registro civile in merito al diniego di riconoscimento sono stabiliti negli articoli 286 e 291 del codice del registro civile (*Código do Registo Civil*); può trattarsi di:

i. ricorsi gerarchici proposti al presidente dell'Istituto dei registri e del notariato (*Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.*); oppure di

ii. contestazioni giuridiche proposte all'autorità giurisdizionale nella cui zona di competenza si trova l'ufficio del registro civile.

Quando un ricorso gerarchico è stato respinto, la parte interessata, se non lo ha già fatto, può contestare la decisione iniziale resa dal responsabile del registro civile presso l'autorità giurisdizionale nella cui zona di competenza si trova l'ufficio del registro civile entro 10 giorni dalla notificazione della decisione.

È possibile proporre ricorso alla Corte d'appello avverso una decisione del tribunale primo grado riguardante una decisione del responsabile del registro civile. Non è possibile proporre ricorso avverso le sentenze della Corte d'appello davanti alla Corte Suprema, tranne nei casi previsti dall'articolo 629, comma 2, del codice di procedura civile per cui un ricorso è sempre ammissibile.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (direzione generale del reinserimento e dei servizi carcerari)

Gabinete Jurídico e de Contencioso (Dipartimento contenziosi e assistenza legale)

Travessa da Cruz do Toreal 1

1150-122 Lisbona

Telefono: (+351) 218 812 200

Fax: (+351) 218 853 653

E-Mail: team.z@bmj.gv.at

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Nonni, zii/zie o fratelli/sorelle.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Portoghese, inglese e francese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Portoghese.

Ultimo aggiornamento: 10/06/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Romania

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Ufficiale di stato civile, notaio pubblico.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

La competenza a rilasciare il certificato spetta all'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione in un altro Stato membro. Se del caso, l'organo giurisdizionale può essere il tribunale circondariale, altri tribunali di primo grado, il tribunale o la Corte d'appello.

Per gli atti autentici, la competenza a rilasciare il certificato spetta all'emittente dell'atto, ossia il notaio pubblico o l'ufficiale di stato civile, come opportuno.

In funzione degli accordi, la disposizione non si applica.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Autorità giurisdizionali competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 37, paragrafo 1, **le autorità che hanno pronunciato la decisione e che hanno rilasciato il certificato di cui all'articolo 36.**

Autorità giurisdizionali competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 48, paragrafo 1, **le autorità che hanno pronunciato la decisione privilegiata e che hanno rilasciato il certificato previsto all'articolo 47.**

Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione della forza esecutiva di cui all'articolo 49, **l'autorità che ha pronunciato la decisione relativa alla sospensione o alla limitazione della forza esecutiva.**

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Articolo 30, paragrafo 3: i tribunali, conformemente all'articolo 95, punto 1, del codice procedura civile;

Articolo 40, paragrafo 2: il tribunale, nella medesima ipotesi di cui all'articolo 30, paragrafo 3;

Articolo 58, paragrafo 1: il giudice, conformemente all'articolo 651, del codice procedura civile;

Articolo 61, paragrafo 2: il tribunale, conformemente all'articolo 95, punto 2, del codice procedura civile;

Articolo 62: Il codice di procedura civile rumeno non contempla la possibilità di introdurre mezzi di ricorso successivi all'appello formulato avverso la decisione relativa alla contestazione dell'esecuzione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

L'ufficiale giudiziario, conformemente all'articolo 623 del codice di procedura civile.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

In applicazione dell'articolo 61 del regolamento, si può proporre un appello, conformemente all'articolo 718, primo comma, del codice di procedura civile.

In applicazione dell'articolo 62 del regolamento, non esistono mezzi di ricorso oltre a quelli di cui all'articolo 61.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Ministero della Giustizia, Direzione diritto internazionale e cooperazione giudiziaria

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 București cod 050741

Telefono: +40372041077; Fax: +40372041079

Posta elettronica: ddit@just.ro

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Lingue inglese, francese e rumena.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Rumeno.

Ultimo aggiornamento: 31/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Slovenia

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

— l'autorità o altro organo abilitato a certificare la redazione e la registrazione dell'atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, lettera b) è: un notaio (solo per i casi di divorzio consensuale dinanzi a un notaio, qualora l'atto pubblico riguardi il divorzio consensuale di coniugi senza figli minori).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
— l'autorità amministrativa competente per la concessione del patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2, è: il ministero della Giustizia.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

— gli organi giurisdizionali o le autorità competenti per il rilascio di un certificato a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, sono: i tribunali distrettuali (*okrožna sodišča*).

— gli organi giurisdizionali o le autorità competenti per il rilascio di un certificato a norma dell'articolo 66 sono:

i notai (solo per i casi di divorzio consensuale dinanzi a un notaio, qualora l'atto pubblico riguardi il divorzio consensuale di coniugi senza figli minori).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

— gli organi giurisdizionali competenti per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, sono: i tribunali distrettuali.

— gli organi giurisdizionali competenti per la rettifica dei certificati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, sono: i tribunali distrettuali.

— gli organi giurisdizionali competenti per il rilascio di un certificato di non esecutività o limitazione dell'esecutività di una decisione (articolo 49) sono: i tribunali distrettuali.

— gli organi giurisdizionali o le autorità competenti per la rettifica del certificato di cui all'articolo 66, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 1 sono:

i notai (solo per i casi di divorzio consensuale dinanzi a un notaio, qualora l'atto pubblico riguardi il divorzio consensuale di coniugi senza figli minori).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

— gli organi giurisdizionali competenti per il riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) sono: i tribunali distrettuali.

— gli organi giurisdizionali competenti per il diniego del riconoscimento di una decisione (articolo 40, paragrafo 1) sono: i tribunali distrettuali.

— gli organi giurisdizionali o le autorità competenti per il diniego dell'esecuzione di una decisione (articolo 58, paragrafo 1) sono: i tribunali distrettuali.

— gli organi giurisdizionali o le autorità competenti per l'esame dell'impugnazione di una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di una decisione o per l'esame di un ricorso (articolo 61, paragrafo 2) sono: i tribunali distrettuali.

— gli organi giurisdizionali o le autorità competenti per l'esame di un ulteriore ricorso (articolo 62) sono: la Corte suprema (*vrhovno sodišče*).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

— le autorità competenti per l'esecuzione di una decisione (articolo 52) sono: i tribunali circoscrizionali (*okrajna sodišča*).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

— i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 61 (impugnazione o ricorso in appello)

Un procedimento di esecuzione di una decisione straniera, di una transazione straniera o di un atto pubblico straniero in Slovenia che non comprende anche un procedimento di riconoscimento e di esecuzione e in cui il debitore o la parte interessata può presentare al giudice un'istanza per il diniego del riconoscimento, per la dichiarazione dell'insussistenza di motivi per il diniego del riconoscimento o per il diniego dell'esecuzione di una decisione straniera si svolge dinanzi a un tribunale distrettuale.

La parte deve esporre i fatti a sostegno della sua istanza e fornire elementi di prova, pena l'infondatezza della richiesta.

Prima di emettere una decisione, il giudice trasmette una copia dell'istanza completa, ricevibile e motivata al convenuto che dispone di 30 giorni dalla data di notifica per rispondere.

L'organo giurisdizionale si pronuncia in un collegio composto da tre giudici.

Se la decisione dipende dai fatti in questione, il giudice si pronuncia dopo lo svolgimento di un'udienza.

— i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 62 (ulteriore impugnazione o ricorso)

È possibile proporre un ricorso avverso la decisione del tribunale (distrettuale), in merito al quale si pronuncia la Corte suprema della Repubblica di Slovenia.

Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della decisione del giudice di primo grado.

Il termine per la risposta a un ricorso è di 30 giorni a decorrere dalla data in cui il ricorso è stato notificato.

Il procedimento è disciplinato, mutatis mutandis, dalle disposizioni della legge che disciplina il diritto internazionale privato e dalla procedura di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere, salvo diversa disposizione del regolamento o della pertinente disposizione del diritto nazionale.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Ministero del Lavoro, della famiglia, degli affari sociali e delle pari opportunità (*Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti*).

Štukljeva cesta 44

1000 Lubiana

📧 <https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/>

Mezzi di comunicazione: e-mail e telefono (telefono: +386 1 369 75 00/+386 1 369 77 00; e-mail: 📧 gp.mddsz@gov.si) - mezzo di comunicazione privilegiato: e-mail.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Al fine di garantire l'interesse superiore del minore, anche in caso di collocamento presso parenti stretti a norma dell'articolo 82, le circostanze del collocamento devono essere esaminate caso per caso, dopodiché deve essere espresso il consenso o un parere.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Le comunicazioni all'autorità centrale possono essere inviate in sloveno e in inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Nei seguenti tribunali sloveni, oltre allo sloveno, come lingua ufficiale è accettata anche una delle lingue delle minoranze nazionali:

- Tribunale distrettuale di Capodistria: italiano;
- Tribunale circoscrizionale di Capodistria: italiano;
- Tribunale circoscrizionale di Pirano: italiano;
- Tribunale circoscrizionale di Lendava: ungherese.

Le comunicazioni all'autorità centrale possono essere inviate in sloveno e in inglese.

Ultimo aggiornamento: 07/08/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Slovacchia

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Articolo 36, paragrafo 1

I tribunali distrettuali (okresné súdy), il tribunale municipale di Bratislava II (Mestský súd Bratislava II), il tribunale municipale di Košice (Mestský súd Košice), i tribunali regionali (krajské súdy)

Articolo 66

Non pertinente

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Articolo 37, paragrafo 1, articolo 48, paragrafo 1, e articolo 49

Il tribunale distrettuale (compresi il tribunale municipale di Bratislava II e il tribunale municipale di Košice) o il tribunale regionale che ha rilasciato il certificato

Articolo 66, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1

Non pertinente

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Articolo 30, paragrafo 3

Il tribunale regionale di Bratislava (Krajský súd v Bratislave) è competente per le domande di riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione di fatto e annullamento del matrimonio.

Il tribunale competente per far osservare l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale è il tribunale distrettuale (compresi il tribunale municipale di Bratislava II e il tribunale municipale di Košice) competente per il luogo di residenza del minore o, in assenza di domicilio, nel luogo in cui si trova il minore. In assenza di tale tribunale, il tribunale territorialmente competente è il tribunale municipale di Bratislava II.

Articolo 52

Il tribunale distrettuale (compresi il tribunale municipale di Bratislava II e il tribunale municipale di Košice) competente per il luogo di residenza del minore

Il tribunale distrettuale (compresi il tribunale municipale di Bratislava II e il tribunale municipale di Košice) competente per il domicilio del minore se il tribunale territorialmente competente non è noto o non può intervenire in tempo utile.

Articolo 40, paragrafo 1 (paragrafo 2)

Il tribunale regionale di Bratislava è competente in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio.

Il tribunale competente in materia di responsabilità genitoriale è il tribunale distrettuale (compresi il tribunale municipale di Bratislava II e il tribunale municipale di Košice) competente per il luogo di residenza del minore o, in assenza di domicilio, nel luogo in cui si trova il minore. In assenza di tale tribunale, il tribunale territorialmente competente è il tribunale municipale di Bratislava II.

Articolo 58, paragrafo 1

Il tribunale distrettuale (compresi il tribunale municipale di Bratislava II e il tribunale municipale di Košice) competente per il luogo di residenza del minore

Il tribunale distrettuale (compresi il tribunale municipale di Bratislava II e il tribunale municipale di Košice) competente per il domicilio del minore se il tribunale territorialmente competente non è noto o non può intervenire in tempo utile.

Articolo 62

Il ricorso per cassazione (dovolanie) può essere presentato, come mezzo di impugnazione straordinario, dinanzi alla Corte suprema della Repubblica slovacca (Najvyšší súd Slovenskej republiky) in presenza di uno dei motivi elencati in maniera esaustiva dalla legge (articoli 420 e 421 della legge n. 160/2015 Rec. – codice di procedura civile).

Articolo 61, paragrafo 2

L'autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione contestata o impugnata (odvolanie).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

I tribunali distrettuali (compresi il tribunale municipale di Bratislava II e il tribunale municipale di Košice).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Articolo 61

Appello

Articolo 62

Il ricorso per cassazione può essere presentato, come mezzo di impugnazione straordinario in presenza di uno dei motivi elencati in maniera esaustiva dalla legge (articoli 420 e 421 della legge n. 160/2015 Rec. – codice di procedura civile).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Ai fini dell'articolo 79, lettera e):

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ministero della Giustizia della Repubblica slovacca)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Telefono: +421 2 888 91 379/341/425

Fax: +421 2 888 91 605

Posta elettronica: civil.inter.coop@justice.sk

Internet: <https://www.justice.gov.sk>

Ai fini dell'articolo 79, lettere a), b), c), d), f) e g):

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Centro per la protezione giuridica internazionale dei bambini e dei giovani)

Špitálska č. 25 - 27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Telefono: +421 2 20 45 82 00

Posta elettronica: info@cipc.gov.sk

Internet: <https://www.cipc.gov.sk>

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Nonni, fratelli e sorelle di un minore, fratelli e sorelle dei genitori di un minore.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Ai fini dell'articolo 79, lettera e):

Slovacco (lingua nazionale), ceco

Ai fini dell'articolo 79, lettere a), b), c), d), f) e g):

Slovacco (lingua nazionale), ceco, inglese

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Ai fini dell'articolo 80, paragrafo 3, e dell'articolo 82, paragrafo 4:

Slovacco e ceco

Ai fini dell'articolo 81, paragrafo 2:

Slovacco e ceco

Ai fini dell'articolo 91, paragrafo 2:

Slovacco e ceco

Ultimo aggiornamento: 26/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Finlandia

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) – Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

La legislazione finlandese non contempla disposizioni relative agli atti autentici né agli accordi registrati ai sensi del regolamento.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

In Finlandia l'autorità amministrativa di cui all'articolo 74, paragrafo 2, è la commissione degli affari sociali (*sosiaalilautakunta/socialnämnd*).

Autorità competente per rilasciare un certificato attestante il rispetto delle condizioni per la concessione del patrocinio gratuito a spese dello Stato: l'ufficio per il patrocinio a spese dello Stato (*oikeusaputoimisto/rättshjälpsbyrå*).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Il certificato di cui all'articolo 36, paragrafo 1, è rilasciato dall'organo giurisdizionale o dall'autorità che ha pronunciato la decisione o confermato l'accordo.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

Autorità giurisdizionale competente per rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1: l'autorità giurisdizionale o altra autorità avente pronunciato la decisione.

Autorità giurisdizionale competente per rilasciare il certificato di cui all'articolo 49 comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività: l'autorità giurisdizionale o altra autorità avente sospeso o limitato l'esecutività o la cui decisione anteriore non è più esecutiva o la cui forza esecutoria è limitata.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Autorità giurisdizionale competente in materia di riconoscimento delle decisioni (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2): il tribunale distrettuale (*kärjäoikeus/tingsrätt*).

Autorità e autorità giurisdizionali competenti in materia di diniego dell'esecuzione di cui all'articolo 58, paragrafo 1: il tribunale distrettuale (*kärjäoikeus/tingsrätt*).

Autorità e autorità giurisdizionali di cui all'articolo 61, paragrafo 2: la Corte d'appello (*hovioikeus/hovrätt*).

Autorità e autorità giurisdizionali di cui all'articolo 62: Corte suprema (*Korkein oikeus/Högsta domstolen*)

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

Se l'esecuzione riguarda l'affidamento, il diritto di residenza o di visita oppure il ritorno del minore in un altro Stato membro: il tribunale distrettuale (*kärjäoikeus/tingsrätt*).

Se sono trascorsi meno di tre mesi dalla pronuncia della decisione di affidamento o di ritorno del minore in un altro Stato membro, l'esecuzione della decisione può essere chiesta a un ufficiale giudiziario anziché a un organo giurisdizionale.

Se l'esecuzione riguarda le spese giudiziarie: autorità di esecuzione (*ulosottoviranomainen/utsökningsmyndighet*).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

Articolo 61, paragrafo 2: L'impugnazione avverso una decisione di diniego dell'esecuzione pronunciata da un tribunale distrettuale è presentata dinanzi alla corte d'appello. L'ulteriore impugnazione dinanzi alla corte d'appello è presentata dinanzi al tribunale distrettuale che ha pronunciato la decisione.

Articolo 62: la Corte suprema (*Korkein oikeus/Högsta domstolen*). Il ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema è presentato alla cancelleria della corte d'appello che ha pronunciato la decisione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Oikeusministeriö (ministero della Giustizia)

Kansainvälinen oikeusapu (Assistenza giudiziaria internazionale)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Telefono: +35891606 7628

Fax: +35891606 7524

Indirizzo di posta elettronica: [✉ central.authority.om@gov.fi](mailto:central.authority.om@gov.fi)

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

In Finlandia non esistono le categorie di parenti prossimi di cui all'articolo 82, paragrafo 2.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Oltre al finlandese e allo svedese, è accettato l'inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Articolo 91, paragrafo 2: Oltre al finlandese e allo svedese, è accettato l'inglese.

Ultimo aggiornamento: 22/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione) - Svezia

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) – Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3

In Svezia non esistono autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o a registrare un accordo.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2

Il documento attestante che una parte di una causa dinanzi alla commissione di azione sociale (*socialnämnden*) ha ottenuto un'esenzione dalle spese è rilasciato dalla suddetta commissione. Il documento attestante che la parte di una causa dinanzi alla commissione di azione sociale è stata ritenuta economicamente idonea a poter beneficiare in toto o in parte del patrocinio gratuito a spese dello Stato è rilasciato dall'Ufficio nazionale per il patrocinio gratuito a spese dello Stato (*Rättshjälpsmyndigheten*).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66

Il certificato di cui all'articolo 36, paragrafo 1, è rilasciato dall'organo giurisdizionale o dall'altra autorità che ha pronunciato la decisione.

Poiché gli organi giurisdizionali e le autorità svedesi non rilasciano certificati per atti pubblici e non registrano accordi, non si rilasciano i certificati di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

L'organo giurisdizionale o l'altra autorità che ha pronunciato la decisione decide in merito alla rettifica del certificato, conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, o all'articolo 48, paragrafo 1, e rilascia inoltre il certificato attestante la sospensione o la limitazione della forza esecutiva conformemente all'articolo 49.

Poiché gli organi giurisdizionali e le autorità svedesi non rilasciano certificati a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, in Svezia non si effettuano aggiornamenti di detti certificati, conformemente all'articolo 67, paragrafo 1.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62

Articolo 30, paragrafo 3

La domanda intesa a far constatare l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, va presentata al tribunale di primo grado.

Nel caso in cui abbia per oggetto una decisione che fa riferimento in parte o in toto a un minore, la domanda va presentata dinanzi al tribunale di primo grado (*tingsrätt*) competente, conformemente al capo 21, articolo 1 bis, del Codice della famiglia (*föräldrabalk*).

Nel caso in cui abbia per oggetto una decisione che fa riferimento in parte o in toto a un minore, la domanda va presentata dinanzi al tribunale di primo grado competente della circoscrizione ove il ricorrente ha residenza abituale. Se il convenuto non risiede in Svezia, la domanda va presentata dinanzi al tribunale di primo grado di Nacka.

Articolo 40 o articolo 59

La domanda di diniego di riconoscimento o di diniego di esecuzione di una decisione conformemente all'articolo 40 o 59 va presentata al tribunale di primo grado.

Se verte su una decisione che non riguarda parzialmente o integralmente un minore, la domanda va presentata al tribunale di primo grado competente per il procedimento di esecuzione in questione, conformemente al capo 21 del codice della famiglia. In assenza di procedimento di esecuzione, la domanda va presentata al tribunale di primo grado di cui al capo 21, articolo 1 bis, del codice della famiglia.

Se verte su una decisione che non riguarda parzialmente o integralmente un minore, la domanda va presentata al tribunale di primo grado che figura nell'elenco della circoscrizione ove il richiedente ha residenza abituale. Se l'attore non risiede in Svezia, la domanda va presentata dinanzi al tribunale di primo grado di Nacka.

Impugnazione

Un'impugnazione a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, va presentata dinanzi alla Corte d'appello.

Un'impugnazione a norma dell'articolo 62 va presentata dinanzi alla Corte di cassazione.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52

- Articolo 52, se si tratta di una domanda di esecuzione di decisioni relative a minori: la domanda è presentata dinanzi al tribunale di primo grado (tingsrätt) competente, conformemente al capo 21, articolo 1 bis, del Codice della famiglia (föräldrabalk).

- Articolo 52, se si tratta di una domanda di esecuzione di decisioni relative alle spese giudiziarie o al patrimonio di un minore: la domanda è presentata dinanzi all'autorità di esecuzione (Kronofogdemyndigheten).

Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62

L'impugnazione va presentata dinanzi alla Corte d'appello o alla Corte suprema.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76

Ministero degli Affari esteri

Dipartimento per gli affari consolari e civili

SE-103 39 Stockholm

Telefono: +46 (8) 405 10 00 (centralino)/ +46 (8) 405 50 05 (urgenze fuori orario d'ufficio)

Fax: +46 (8) 723 11 76

Indirizzo e-mail: ud-kc@gov.se

Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82

Non pertinente.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3

Svedese, inglese.

Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2

Svedese o inglese.

Ultimo aggiornamento: 30/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.